

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 24
“DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI
INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI”**

INDICE

Capitolo 1

Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori

Capitolo 2

Scopo delle O.P.

Capitolo 3

O.P. con soci in più regioni

Capitolo 4

Requisiti per il riconoscimento

4.a

Soci produttori

4.b

Produzione commercializzata

4.c

Modalità di commercializzazione dell'O.P.

4.d

Vincoli del produttore

4.e

Deroghe

4.f

Statuto e regolamenti interni dell'O.P.

4.g

Registro di carico e scarico

4.h

Redazione del bilancio

4.i

Soci indiretti

Capitolo 5

Elenco regionale

5.a

Programma informatico per la gestione dell'Elenco e archivio soci

Capitolo 6

Albo Nazionale

Capitolo 7

Domanda di iscrizione nell'Elenco regionale

7.a

Istruttoria e iscrizione nell'Elenco regionale

7.b

Verifiche per l'iscrizione di O.P. con soci in più regioni

7.c

Variazioni dell'iscrizione da parte di O.P. già iscritte

Capitolo 8

Controlli per mantenimento iscrizione nell'Elenco regionale

8.a

Procedure di controllo

Capitolo 9

Sanzioni

Capitolo 10

Contributi per le O.P.

10.a

Ampliamento significativo delle attività

10.b

Programma di ampliamento d'attività

10.c

Spese ammissibili

10.d

Limiti di spesa per i programmi d'ampliamento d'attività

10.e

Documentazione delle spese

Capitolo 11

Richiesta dei contributi per ampliamento d'attività

11.a

Documento di programmazione triennale

11.b

Varianti al documento di programmazione triennale

11.c

Pluralità di linee di finanziamento

11.d

Domanda di contributo annuale

11.e

Richiesta di liquidazione del contributo

11.f

Variazioni di spesa

11.g

Acconto e liquidazione del contributo

11.h

Rinuncia al contributo

Capitolo 12

Costi del personale, delle consulenze e delle prestazioni di servizi (di cui alle categorie di attività I e II)

12.a

Costi del personale dipendente, distaccato e atipico

12.b

Costi delle prestazioni di servizio e delle prestazioni libero professionali

Capitolo 13

Controlli sull'ampliamento d'attività

13. a

Revoca del contributo

Capitolo 14

Fusione e incorporazione

14.a

Effetti della fusione o incorporazione sui programmi in corso

1 Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori

La Regione può riconoscere le Organizzazioni di Produttori (in seguito definite O.P.) che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 7 aprile 2000, n. 24 recante “Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari”, dal D.Lgs. 102/2005 e dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007.

Ai fini del riconoscimento le O.P. devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consorziata o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consorziata o loro forme societarie.

Il riconoscimento viene concesso per singolo settore agro-alimentare, come indicato nell'Allegato 1 alle presenti disposizioni applicative, salvo l'espressa richiesta dell'O.P. di limitare il riconoscimento ad uno o più prodotti o a specifiche categorie merceologiche.

Le O.P. riconosciute per un intero settore possono essere definite “a carattere universale”, mentre quelle riconosciute solo per uno o più prodotti possono essere definite “a carattere specializzato”.

Le società che svolgono anche altre attività possono costituire al loro interno una o più sezioni O.P. per ciascun settore o prodotto di interesse, inserendo specifiche previsioni negli statuti; in tal caso i requisiti, i vincoli ed i controlli si riferiscono esclusivamente alla sezione stessa ed ai produttori che vi aderiscono.

Nel caso un'O.P. chieda il riconoscimento per più settori essa deve costituire, per ognuno di essi, un'apposita sezione O.P.

Ogni sezione O.P. è oggetto di specifico riconoscimento.

Nel caso di riconoscimento per le produzioni biologiche è necessario che l'O.P. specifichi i settori o i prodotti per i quali intende operare e fornisca gli elenchi dei soci con l'indicazione dei prodotti per cui aderiscono, per consentire la verifica di possibili doppie adesioni ad altre O.P. Il riconoscimento è unico per il "settore prodotti biologici certificati"; da tale settore sono esclusi i prodotti ortofrutticoli, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti (regolamento unico OCM).

2 Scopo delle O.P.

Le O.P. hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei soci produttori ed in particolare:

- a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
- c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
- d) concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose della salubrità degli alimenti, dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e di favorire la biodiversità, nonché di favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
- f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

- g) realizzare iniziative relative alla logistica;
- h) adottare tecnologie innovative;
- i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui sopra, le organizzazioni di produttori possono costituire fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate dalla legislazione vigente.

3 O.P. con soci in più regioni

In caso di O.P. con soci in più regioni, definite anche "O.P. interregionali", la Regione competente ai fini del riconoscimento (di seguito denominata Regione di riferimento) è quella nel cui territorio viene realizzato il maggior volume della produzione. La Regione di riferimento coordina le verifiche svolte - anche al fine dei controlli per il mantenimento dei requisiti - da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.

A tal fine, si considerano:

- a. i soci produttori con sedi operative sia nella Regione di riferimento sia in quelle in cui l'O.P. intende svolgere la propria attività;
- b. il fatturato complessivo realizzato dalla stessa commercializzando il prodotto conferito dai soci aderenti all'O.P.

Nella domanda di riconoscimento, l'O.P. indica in quali regioni intende svolgere la propria attività.

Ai fini del riconoscimento i parametri minimi validi (numero soci e produzione commercializzata) sono, ai sensi del D.Lgs. 102/05 e del relativo D.M. applicativo, quelli della Regione di riferimento.

La concessione di eventuali contributi regionali è riferita e parametrata al prodotto fatturato annualmente dall'O.P., relativo esclusivamente al prodotto consegnato dai soci conferenti con sedi operative dell'impresa agricola ubicate in Regione Emilia-Romagna. A tal fine le O.P., che abbiano anche soci fuori regione, devono garantire la registrazione di dati certi sul prodotto fatturato che consentano la suddivisione per regione, come indicato ai paragrafi 4.g e 4.h.

4 Requisiti per il riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento l'O.P. deve associare un numero minimo di produttori e rappresentare un valore minimo di produzione commercializzata (inteso quale fatturato diretto dell'O.P. al netto dell'IVA), conferita dai soci, non inferiore a quelli indicati nell'Allegato 1 (come meglio precisato al paragrafo 4.b).

Nel caso in cui l'O.P. chieda il riconoscimento per i settori Olivicolo, Piante da Fibra e da Cellulosa deve rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata non inferiore al 3% della produzione media regionale relativa al triennio precedente.

Per il settore olivicolo si applicano, inoltre, le disposizioni previste dal Decreto Ministeriale n. 8287 del 22 dicembre 2011 "Attuazione del regolamento (CE) n. 867/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento".

La Regione Emilia-Romagna si riserva di applicare il medesimo criterio (3% della produzione regionale) anche per altri settori/prodotti a carattere marginale o innovativo.

I valori indicativi della produzione regionale, nei casi in cui utilizzati, sono desunti dalla media degli ultimi tre anni sulla base delle fonti statistiche disponibili (es. dati ISTAT, AUSL, AGEA/AGREA, "Rapporto annuale sul sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna", ecc.).

Nel caso in cui l'O.P. chieda il riconoscimento per i vini DOP e IGP, la soglia minima per il riconoscimento è il 20% del totale del volume di prodotto rivendicato ed il 20% dei produttori della zona delimitata per la produzione della DOP e dell'IGP. Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera con proprio atto può determinare, in relazione

all'evoluzione dell'applicazione dell'OCM relativamente al settore vitivinicolo, le modalità per l'applicazione di analogo criterio alle menzioni geografiche.

Nel caso di O.P. biologiche il requisito minimo è riferito al valore del fatturato riferito al solo prodotto certificato, conferito dai soci aderenti all'O.P. o sezione O.P.

Per le O.P. che intendono richiedere il riconoscimento per il settore agroenergetico, si prende a riferimento il valore del fatturato realizzato nell'anno immediatamente precedente la richiesta di riconoscimento; nel caso il fatturato derivi dalla vendita di prodotti non compresi nella lettera a) dell'art. 1 del D.Lgs. 102/05, per effetto di processi di trasformazione delle matrici agricole in energia, il valore considerato sarà quello del prodotto agricolo liquidato ai soci.

L'O.P. può chiedere il riconoscimento per specifici prodotti agroenergetici.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, in considerazione dell'evoluzione, anche normativa del settore, può stabilire con propri atti ulteriori specifiche in ordine alla gestione delle O.P. del settore agroenergetico.

4.a Soci produttori

Per "soci produttori" si intendono tutti i soci produttori che aderiscono all'O.P., sia come imprese individuali sia come società.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi, si considerano sia i soci produttori che aderiscono direttamente all'O.P. (denominati "**soci diretti**") che i soci produttori che aderiscono ad una società socia dell'O.P. (denominati "**soci indiretti**").

I soci indiretti sono tenuti a rispettare gli stessi obblighi previsti per i soci diretti.

Ogni socio può aderire ad una sola O.P. per un intero settore o anche per uno o più prodotti. Ne consegue che i soci che aderiscono ad O.P. riconosciute per interi settori o per più prodotti, possono aderire anche per singolo prodotto: il socio deve specificare - all'atto della domanda di adesione all'O.P. o secondo le modalità e i tempi da quest'ultima disciplinati - il prodotto o i prodotti per i quali intende aderire.

Nel caso il socio conferisca all'O.P. prodotti per i quali non ha dato l'adesione, tali prodotti, considerati come acquisti da non soci, non entrano a far parte del valore della produzione commercializzata dall'O.P. stessa.

Tali informazioni devono essere registrate, a cura dell'O.P., nell'archivio dei propri soci gestito attraverso l'apposito programma informatico di cui al paragrafo 5.a .

In assenza di specifica comunicazione, il socio è vincolato per tutto il settore di riconoscimento.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.e Deroche, non è consentito aderire ad un'O.P. per un prodotto per il quale il produttore è soggetto ad obbligo di conferimento, anche se la società cui conferisce il prodotto non aderisce ad alcuna O.P.

Qualora vi siano soci sovventori, di partecipazione o finanziatori, lo statuto dell'O.P. deve prevedere che tali soggetti, non aderendo in qualità di produttori agricoli, non possono determinare le decisioni dell'O.P. e non possono accedere, direttamente o indirettamente, agli eventuali contributi riconosciuti all'O.P. stessa.

Possono rivestire la qualità di soci anche gli imprenditori agricoli che stipulano un contratto associativo di soccida semplice, ai sensi delle disposizioni vigenti, sia in veste di soccidante che di soccidario.

In particolare i soccidari possono a loro volta aderire all'O.P. per la quota di accrescimenti di prodotto di loro spettanza, ai sensi del contratto di soccida, se il tipo di contratto che sottoscrivono non si configura come prestazione d'opera o appalto di servizio. Al fine dell'applicazione delle presenti disposizioni i contratti di soccida semplice devono necessariamente contenere gli elementi indicati all'Allegato 1 bis.

4.b Produzione commercializzata

Per ottenere il riconoscimento, l'O.P. deve rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, non inferiore al valore minimo indicato nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni.

In particolare, per volume della produzione commercializzata si intende, anche ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, il fatturato diretto relativo all'intero settore o al/ai prodotto/i oggetto di riconoscimento, limitatamente al prodotto conferito dai soci produttori appartenenti all'O.P. o alla Sezione O.P., al netto dell'IVA.

Non concorre a determinare il valore della produzione commercializzata il fatturato dell'O.P. derivante da prodotto acquistato da non soci, che deve essere evidenziato secondo quanto previsto ai paragrafi 4.g e 4.h.

Ai fini del riconoscimento, la produzione commercializzata è rappresentata:

- nel caso di società già esistenti da almeno tre anni, dalla media del fatturato della costituenda O.P., realizzato nel triennio precedente la presentazione della domanda di riconoscimento, ricavata dal bilancio e dagli altri documenti contabili;
- in caso di società costituita o attiva da meno di tre anni, dalla media del fatturato realizzato dai soci (e desunto dalla loro documentazione) nel triennio precedente la presentazione della domanda di riconoscimento.

Nel caso del settore agroenergetico si considera quanto precisato al precedente paragrafo 4.

Ai fini del mantenimento dei requisiti la produzione commercializzata, si desume dall'ultimo bilancio approvato dall'O.P., dagli altri documenti contabili e dal registro di carico e scarico.

I valori indicativi della produzione regionale, nei casi in cui utilizzati, sono desunti dalle fonti statistiche disponibili (es. dati ISTAT, AUSL, AGEA/AGREA, "Rapporto annuale sul sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna", ecc.).

4.c Modalità di commercializzazione dell'O.P.

La commercializzazione del prodotto da parte dell'O.P. può avvenire direttamente, attraverso contratti stipulati dall'O.P. con i clienti oppure con una delle seguenti modalità:

- a) tramite società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- b) tramite società commerciali partecipate o di cui l'O.P. è socia;
- c) tramite forme associate di O.P. come previste dal D.Lgs. 102/05,
- d) vendita diretta del socio su contratto O.P. con fatturazione del socio stesso (nelle fatture deve essere fatto espresso riferimento al contratto, al contratto-quadro o a accordi interprofessionali stipulati dall'O.P.).

La vendita con le modalità di cui ai punti a), b), c) e d) deve essere supportata da:

- contratti, accordi bilaterali, deliberazioni degli organi decisionali che permettano di individuare i soggetti coinvolti, le quantità e le condizioni di vendita dei prodotti;
- regolari fatture che specifichino, in modo chiaro, i soggetti coinvolti nella compravendita, quantità e valore del prodotto oggetto di trasferimento.

Il prodotto venduto dall'O.P. ai propri soci è considerato, ai fini del volume minimo di produzione commercializzata, solo se il prodotto ha subito un processo di trattamento o di trasformazione o di confezionamento ad opera dell'O.P. (es. da sementi grezze a sementi certificate e confezionate).

4.d Vincoli del produttore

I soci produttori devono rendere disponibile almeno il 75% della produzione per cui aderiscono all'O.P. secondo le seguenti modalità:

1. conferimento o vendita all'O.P.;

2. vendita diretta del socio su contratto O.P. con fatturazione del socio stesso (nelle fatture deve essere fatto espresso riferimento al contratto stipulato dall'O.P.). Questa possibilità presuppone che siano stati stipulati contratti dell'O.P. con i clienti, contratti quadro o accordi interprofessionali ancora vigenti.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui sopra, viene escluso dal calcolo del 75% il prodotto autoconsumato o reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio produttore stesso.

Il prodotto venduto direttamente dal socio su contratto O.P. non concorre alla determinazione della produzione commercializzata dall'O.P. (ovvero al fatturato diretto O.P.).

L'importo della somma delle fatture emesse dai soci su contratto O.P. deve essere indicato nei "conti d'ordine" del bilancio dell'O.P., separatamente per ciascun prodotto o tipologia merceologica di prodotto.

Nel caso di soci che stipulino un contratto associativo di soccida, sia in qualità di soccidanti che di soccidari, l'impegno a conferire almeno il 75% della produzione è riferito alla quota parte di prodotto di spettanza, anche nel caso che la quota di spettanza del soccidario sia acquisita dallo stesso soccidante. Il prodotto del soccidario acquistato dal soccidante non può essere inserito nel volume della produzione commercializzata dall'O.P.

Nel caso il soccidario non sia socio dell'O.P. e disponga della quota di prodotto di propria spettanza, quest'ultimo non può essere conferito all'O.P., ma eventualmente venduto, non concorrendo al volume della produzione commercializzata dall'O.P. stessa.

4.e Deroghe

L'O.P. deve regolamentare la concessione delle deroghe di cui all'art. 3, comma 3, della L.R. 24/2000, in base a cui ogni socio può:

1. commercializzare e fatturare direttamente fino al 25% della sua produzione (tale percentuale si riferisce alla parte che eccede la percentuale del 75% di cui sopra, ovvero $75\% + 25\% = 100\%$);
2. commercializzare e fatturare direttamente (o vendere tramite altra O.P. ai sensi della L.R. 24/2000 - art. 3 punto 3b) prodotti che rappresentano volumi marginali per l'O.P. rispetto al volume commercializzabile della stessa. Per volume marginale si considera anche una tipologia merceologica non trattata dall'O.P.;
3. commercializzare e fatturare direttamente o tramite un'altra O.P., i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche non rientrano a priori nelle attività commerciali della loro organizzazione.

Il socio deve comunicare all'O.P. la quantità di prodotto venduta direttamente.

L'O.P. è tenuta a comunicare alla Regione i provvedimenti adottati, in base al proprio statuto o ai propri regolamenti, per sanare le eventuali situazioni di irregolarità accertate nel corso delle verifiche sul rispetto da parte dei soci delle quantità vendute in deroga.

La deroga può essere autorizzata automaticamente dallo Statuto o dai regolamenti dell'O.P. ovvero specificatamente.

E' necessaria una specifica autorizzazione qualora:

1. la commercializzazione in deroga sia rivolta agli stessi interlocutori dell'O.P.;
2. per motivate ragioni logistiche legate alla distanza, nel caso di aziende agricole con corpi separati, il socio intenda conferire il medesimo prodotto a più O.P. con il consenso di queste ultime (c.d. "deroga autorizzata"). Le O.P. che abbiano concesso tali "deroghe autorizzate" devono comunicarle in occasione della presentazione dei documenti ai fini del controllo del mantenimento dei requisiti.

In considerazione degli specifici vincoli tecnici e normativi del settore sementiero, è consentita la stipulazione di accordi scritti annuali o pluriennali tra O.P., che consentano ai soci di frazionare la propria produzione e cederla in conto conferimento a più O.P.

In tal caso, gli eventuali accordi sottoscritti devono essere allegati ai documenti presentati ai fini del controllo del mantenimento dei requisiti, insieme all'elenco nominativo dei soci interessati.

L'O.P. è tenuta a comunicare alla Regione i provvedimenti adottati, in base al proprio statuto o ai propri regolamenti, per sanare le eventuali situazioni di irregolarità accertate nel corso delle verifiche sul rispetto delle quantità vendute in deroga da parte dei soci.

4.f Statuto e regolamenti interni dell'O.P.

Lo statuto dell'O.P. deve tenere conto delle linee guida di cui all'Allegato 2 delle presenti disposizioni.

Pertanto, negli statuti delle O.P. devono essere espressamente previsti:

a) l'obbligo per i soci di:

- 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
- 2) limitare l'adesione del socio per il medesimo prodotto ad una sola O.P.;
- 3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di far vendere direttamente ai soci fino al 25 per cento del loro prodotto (salvo la concessione di eventuali "deroghe autorizzate");
- 4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
- 5) in caso di O.P. del settore lattiero caseario, lo statuto dell'O.P. deve prevedere l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari (quote latte); in caso di inosservanza di tale obbligo lo statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino all'esclusione del socio dall'O.P. Si intende in regola con la normativa in materia di quote latte il produttore che ha regolarmente versato il prelievo imputato, anche tramite adesione alla rateizzazione di cui alla L. 119/03, alla L. 33/09 o non lo ha versato in ottemperanza di sentenze od ordinanze dell'autorità giudiziaria;
- 6) presentare, per i soci dell'O.P. che stipulino contratti di soccida, sia in qualità di soccidanti che di soccidari, l'elenco aggiornato dei soggetti (ditta o denominazione o ragione sociale) con i quali sono stati stipulati tali contratti;
- 7) prevedere nei contratti di soccida l'obbligo di rispettare le regole qualitative, quantitative e di produzione previste dallo statuto e dal regolamento dell'O.P. e dalla normativa statale e regionale sulle O.P.;
- 8) fornire tutte le informazioni che l'O.P. ritiene necessarie;

b) disposizioni concernenti:

- 1) le regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;
- 2) le sanzioni, in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
- 3) le ulteriori regole contabili e di bilancio necessarie a garantire il funzionamento dell'O.P. o dell'eventuale Sezione O.P.

Devono, inoltre, essere approvati dall'Assemblea dei Soci uno o più regolamenti interni che definiscano le modalità di produzione (intese sia sotto il profilo qualitativo che di programmazione e organizzazione), di conferimento, di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci.

4.g Registro di carico e scarico

L'O.P. è tenuta a registrare dettagliatamente il prodotto in entrata da ciascun socio, nonché l'uscita del prodotto stesso.

Da tali registrazioni deve essere possibile risalire e verificare la quantità di prodotto regionale conferito o venduto all'O.P. da ciascun socio diretto produttore; le stesse informazioni relative ai soci indiretti devono essere forniti all'O.P. dai propri soci diretti.

In caso di O.P. interregionali le registrazioni devono essere suddivise per ciascuna regione di attività. Nelle ipotesi di contratti di soccida la produzione s'intende realizzata nella regione in cui è svolta l'attività di allevamento.

Qualora l'O.P. sia riconosciuta per più sezioni (per settori diversi) le informazioni di cui sopra devono essere riferite a ciascuna sezione.

Il prodotto deve essere sempre espresso in quantità ed in valore e deve essere possibile un collegamento con le fatture e le registrazioni contabili dell'O.P.

Il registro di carico e scarico deve coprire un periodo di dodici mesi e comunque deve sempre corrispondere all'arco temporale del bilancio.

Nel caso in cui l'O.P. utilizzi già normalmente documenti o registri simili, è consentito l'utilizzo degli stessi in sostituzione del registro di carico e scarico, a condizione che siano evidenziati gli elementi sopra riportati.

L'O.P. è tenuta, inoltre, a compilare un riepilogo del registro di carico e scarico, utilizzando gli Allegati 4 e 5 delle presenti disposizioni, seguendo le relative istruzioni.

Per la compilazione si fa riferimento alle note a piè di pagina nei suddetti Allegati.

Nel caso l'O.P. abbia soci in più regioni o più sezioni O.P. per settori diversi, deve compilare i modelli Allegati 4 e 5 per ciascuna regione o per ciascun settore di attività.

Il prodotto acquistato da un soggetto non aderente all'O.P. deve essere registrato nella colonna "acquisti da non soci" dell'Allegato 4, del riepilogo del registro di carico e scarico - parte carico - tale prodotto non deve essere sommato al "totale prodotto soci venduto nell'anno" del medesimo Allegato.

E' equiparato al prodotto acquistato da non soci, anche quello conferito da soci aderenti all'O.P., ma per un prodotto diverso da quello di adesione.

4.h Redazione del bilancio

Fatte salve le disposizioni vigenti, il bilancio dell'O.P. deve contenere le seguenti precisazioni:

1. la ripartizione dei ricavi di vendita espressi in quantità e valore, suddividendo:
 - A. la produzione conferita o resa disponibile dai soci;
 - B. la produzione acquistata da non soci o da soci aderenti per un prodotto diverso da quello di adesione.

Dalla voce A1 del conto economico è escluso il prodotto dei soci fatturato direttamente o venduto in deroga.

Nel caso l'O.P. operi in più regioni la ripartizione dei ricavi deve essere fatta anche per regioni di attività.

Nell'ipotesi in cui l'O.P. sia riconosciuta per più settori o per più prodotti la ripartizione dei ricavi deve avvenire, suddividendola per settori o prodotti.

Qualora sia costituita una sezione O.P. tali informazioni devono essere riferite esclusivamente alla produzione dei soci aderenti alla sezione.

Tali dati di bilancio devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico e nel relativo estratto riepilogativo, in particolare per quanto riguarda il valore della fatturazione diretta dell'O.P. indicato nella colonna B dell'Allegato 5, del riepilogo del registro di carico e scarico - parte scarico.

Le informazioni di cui sopra devono essere evidenziate nella voce A1 del conto economico (art. 2425 c.c.), oppure nella nota integrativa (art. 2427 c.c.).

2. l'importo delle fatture emesse direttamente dai soci, relative al prodotto commercializzato sulla base di contratti o accordi professionali vigenti, stipulati dall'O.P., deve essere indicato

nei conti d'ordine separatamente per ciascun settore. Tale valore deve corrispondere alla somma di quelli indicati nella colonna D dell'Allegato 5 del riepilogo del registro di carico e scarico - parte scarico.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera con proprio atto può stabilire ulteriori specificazioni in merito alla redazione del bilancio.

4.i Soci indiretti

Il socio diretto dell'O.P., deve garantire, attraverso opportune norme statutarie o regolamentari, che i propri aderenti (c.d. soci indiretti dell'O.P.) siano sottoposti agli stessi vincoli dei soci diretti. Una società può aderire all'O.P. anche solo con una parte dei propri soci, costituendo un'apposita sezione di soci e garantendo, con apposite norme statutarie e regolamentari, il rispetto dei vincoli previsti.

5 Elenco regionale

L'Elenco regionale di cui all'art. 2 della L.R. 24/2000 riporta, per ciascuna O.P. iscritta, l'indicazione della ragione sociale, della sede legale e di quella operativa, l'eventuale costituzione della sezione O.P., del settore o prodotto per cui è iscritta e delle altre regioni in cui l'O.P. eventualmente opera.

Nel suddetto Elenco sono iscritte, inoltre:

- le O.P. riconosciute da altre Regioni con operatività e soci ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- le O.P. con soci in più regioni la cui competenza, ai fini dei controlli per il mantenimento dei requisiti, passa ad altra Regione di riferimento.

L'Elenco può essere gestito sia su supporto informatico che cartaceo.

Le O.P. sono identificate con un numero progressivo di iscrizione. Nel caso l'O.P. richieda l'iscrizione, contemporanea o successiva, per più settori, ognuno di essi è identificato con un diverso numero d'iscrizione.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera provvede:

- all'iscrizione delle O.P. in possesso dei requisiti previsti;
- all'aggiornamento dell'iscrizione;
- all'eventuale sospensione o cancellazione delle O.P. dall'Elenco.

I citati atti, ad esclusione dell'eventuale sospensione, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto obbligo al legale rappresentante dell'O.P. di comunicare alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie - Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, ogni variazione e di trasmettere, entro 30 giorni dalla loro approvazione, copia degli atti con cui l'O.P. provvede a modificare lo statuto, la sede legale, la sede operativa, la forma societaria, l'oggetto dell'attività, il legale rappresentante, l'amministratore delegato.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera con proprio atto formale provvede all'aggiornamento dell'Elenco solo nel caso siano stati modificati elementi sostanziali, quali la ragione sociale, il CUAA, il settore o il prodotto d'iscrizione, la sede legale ed operativa (qualora vengano trasferite al di fuori della regione).

Per eventuali ulteriori aggiornamenti si procede alla semplice annotazione della modifica sull'Elenco regionale.

Il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera trasmette i provvedimenti di iscrizione e comunica gli eventuali aggiornamenti al Ministero ed alle altre Regioni interessate.

5.a Programma informatico per la gestione dell'Elenco e archivio soci

La Regione, attraverso un programma informatico, accessibile via internet e con interfaccia web, gestisce l'Elenco regionale delle O.P. e l'archivio dei relativi soci.

Ciascuna O.P. si avvale del programma informatico per inserire i dati anagrafici dei propri soci, sia diretti che indiretti, e i relativi prodotti conferiti ai fini della domanda di iscrizione all'Elenco regionale per i settori o prodotti, per i quali è richiesto il riconoscimento. L'O.P. aggiorna i dati dell'archivio al fine del controllo del mantenimento dei requisiti di iscrizione da parte della Regione.

Non è consentito inserire ulteriori prodotti qualora l'O.P. sia riconosciuta solo per uno o più prodotti all'interno di un settore, se non previa variazione del riconoscimento secondo quanto previsto al paragrafo 7.c.

La Regione gestisce l'Elenco regionale delle O.P. e l'archivio dei relativi soci, esercitando le seguenti funzioni:

- a) determina i campi specifici che devono essere riempiti a cura dell'O.P. con i contenuti informativi che costituiscono l'archivio informatico;
- b) cura l'elenco dei soggetti autorizzati, denominati "Utenti O.P.", all'immissione di dati nell'archivio della relativa O.P.;
- c) rilascia i codici d'accesso all'archivio informatico ai soggetti autorizzati all'immissione di dati ed altre funzioni connesse.

Le O.P. possono accedere al suddetto programma, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 17 del Regolamento Regionale 31 ottobre 2007, n. 2 "Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'AGREA, dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, dell'Agenzia Regionale INTERCENTER-ER e dell'IBACN", nonché dalla deliberazione n. 342 del 17 marzo 2008, previa autorizzazione da parte della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, con proprio atto formale, determina eventuali ulteriori procedure applicative del suddetto programma informatico.

L'elenco dei soci deve essere aggiornato su base annuale. Ogni anno, alla data prestabilita, viene consolidato l'elenco di tutti i soci regolarmente iscritti a tale data. Dopo il consolidamento, il lavoro di aggiornamento serve a produrre l'elenco per l'anno successivo. E' consentito agli "Utenti O.P." di accedere all'anagrafe delle aziende agricole per acquisire i dati anagrafici dei propri soci, sia al fine dell'iscrizione che per i necessari aggiornamenti successivi.

Nel caso il socio non sia registrato in anagrafe o sia un produttore agricolo ubicato in altre regioni, tramite il CUAA del socio, sono disponibili servizi di interrogazione delle banche dati della Camera di Commercio e dell'Anagrafe Tributaria, al fine dell'importazione delle informazioni anagrafiche, ma anche quali strumenti di verifica incrociata.

Il programma informatico controlla, all'atto dell'iscrizione di un socio per un settore o prodotto, l'eventuale registrazione del medesimo già effettuata ad altra O.P. per lo stesso settore o prodotto. In tal caso l'"Utente O.P." viene avvisato immediatamente ed entrambe le registrazioni rimangono evidenziate per l'opportuna gestione istruttoria.

E' disponibile, per gli utenti O.P. abilitati all'applicazione web denominata *SpagoBI*, un elenco di interrogazioni predefinite che consentono il salvataggio e la stampa dei propri elenchi soci aggiornati al giorno precedente.

Le modalità di richiesta di abilitazione sono le medesime di quelle previste per l'accesso al programma informatico per la gestione dell'Elenco, disciplinate dalla deliberazione n. 342 del 17 marzo 2008.

6 Albo Nazionale

La Regione trasmette al Ministero, secondo le linee guida, le informazioni in merito alle O.P. riconosciute e ai loro aggiornamenti ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale.

7 Domanda di iscrizione nell'Elenco regionale

L'istanza, in carta bollata, deve essere presentata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie - Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera – Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna", debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione.

La sottoscrizione della domanda, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza ovvero nel caso in cui l'istanza medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, da trattenere agli atti.

La domanda, come da modello fac-simile 3/A delle presenti disposizioni, deve contenere l'esatta indicazione di:

- ragione sociale (con eventuale indicazione della sezione O.P.);
- CUAA;
- numero REA
- legale rappresentante;
- sede legale;
- sede operativa;
- recapito telefonico, numero di fax, eventuale sito Internet, indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata;
- settore o prodotto per cui si chiede l'iscrizione.

Alla domanda devono essere allegati i documenti necessari alla verifica dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. 24/2000 ed in particolare:

- a) scheda informativa dell'O.P. (fac-simile allegato 3/AA delle presenti disposizioni);
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- c) copia del regolamento interno relativo alle modalità di produzione, conferimento, commercializzazione dei prodotti da parte dei soci produttori e le modalità di controllo svolte dall'O.P., con relativa copia autentica del verbale di approvazione;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:
 - numero dei soci diretti, come risulta dal libro soci (con indicazione della tipologia: es. socio produttore, socio sovventore, ecc.);
 - numero dei soci produttori agricoli (distinti tra diretti e indiretti);
 - numero dei produttori della specifica produzione vitivinicola DOP o IGP (solo per le O.P. che chiedano riconoscimento per vini DOP e IGP);
 - volume di produzione rivendicata (solo per O.P. che chiedano riconoscimento per vini DOP e IGP);
 - che presso la sede della O.P. sono conservate copie degli statuti dei soci con personalità giuridica e delle deliberazioni con cui è stata approvata l'adesione degli stessi all'O.P.;
 - che presso la sede dell'O.P. sono conservate le adesioni dei soci persone fisiche;
 - il valore di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al paragrafo 4.b delle presenti disposizioni;
 - che i soci, diretti e indiretti, non sono aderenti ad altra O.P. per il medesimo prodotto;
- e) relazione relativa all'organizzazione commerciale;

- f) organigramma dell'O.P. con l'indicazione del referente commerciale;
- g) dichiarazione di essere a conoscenza di dover a fornire l'elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli della regione Emilia-Romagna, sia diretti che indiretti, elaborato secondo quanto indicato al paragrafo 5.a;
- h) copia autentica della deliberazione dell'organo competente che decide la presentazione della domanda di iscrizione.

Nel caso l'O.P. richieda il riconoscimento quale O.P. con soci in più regioni, la stessa dovrà precisare nella domanda per quali regioni intende chiedere il riconoscimento e, oltre a quanto sopra indicato, integrare la dichiarazione sostitutiva di cui al punto d) con quanto segue:

- numero dei soci produttori agricoli suddivisi per regione (distinti tra diretti e indiretti);
- il valore di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al paragrafo 4.b delle presenti disposizioni, suddiviso per regione.

Deve, inoltre, fornire l'elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli, sia diretti che indiretti, di tutte le regioni per le quali intende chiedere il riconoscimento, secondo quanto indicato al paragrafo 5.a o secondo le modalità previste dalle linee guida nazionali.

Per ciascun socio produttore agricolo devono essere comunicate le seguenti informazioni:

- CUAA
- Cognome e nome o denominazione sociale
- Sede legale (indirizzo, comune, provincia)
- Sede operativa dell'impresa agricola (indirizzo, comune, provincia) qualora non coincida con la sede legale.

Nel caso di soci che stipulino contratti associativi di soccida, sia in qualità di soccidanti che di soccidari, l'O.P. deve allegare l'elenco delle imprese agricole coinvolte, anche se non socie, fornendo gli stessi dati che sono richiesti per i soci, suddivisi eventualmente per regione in relazione alla sede operativa dell'impresa agricola coinvolta.

7.a Istruttoria e iscrizione nell'Elenco regionale

Il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera può richiedere, in fase di istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli, anche presso la sede dell'O.P., se ritenuti necessari.

L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, sulla base dell'esito dell'istruttoria, provvede, con proprio atto formale, all'iscrizione nell'Elenco, precisando eventualmente nel provvedimento le regioni in cui l'O.P. opera.

Contestualmente lo stesso Responsabile inoltra la documentazione necessaria al Ministero per l'iscrizione all'Albo nazionale.

Il procedimento di iscrizione dell'O.P. nell'Elenco deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, salvo sospensione o proroga dei termini. Il procedimento è sospeso anche in attesa delle verifiche necessarie e obbligatorie da parte delle altre Regioni interessate nel caso di O.P. con soci in più regioni.

Il procedimento è articolato come segue:

Istruttoria e iscrizione nell'Elenco

L'istruttoria si compone delle seguenti fasi:

- I. Istruttoria documentale: il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera verifica la regolarità e la completezza della domanda e la rispondenza dei requisiti tecnico-amministrativi rispetto a quelli previsti, ivi compreso l'esame dello statuto e dei regolamenti dell'O.P., presentati ai sensi della presente deliberazione;

- II. Sopralluogo presso la sede del soggetto richiedente - effettuato dai componenti del gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi costituito con atto formale del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie - per la constatazione delle potenzialità operative, il riscontro delle dichiarazioni e della documentazione prodotta.

In particolare devono essere esaminati i seguenti aspetti:

- a) Elenco soci produttori agricoli:
 - presso la sede dell'O.P. va verificata, a campione, la corrispondenza dell'Elenco dei soci produttori, redatto secondo le modalità di cui al paragrafo 5.a, con il libro soci;
 - possono essere effettuate ulteriori verifiche, presso la sede dei soci persone giuridiche, in merito alla corrispondenza dell'Elenco dei soci indiretti dell'O.P. al libro soci della persona giuridica;
- b) verifica dell'organizzazione commerciale e della eventuale disponibilità dei mezzi tecnici ed organizzativi per l'eventuale stoccaggio, confezionamento, trasporto e trasformazione dei prodotti;
- c) statuti e deliberazioni di adesione all'O.P. dei soci persone giuridiche con verifica a campione. Negli statuti vanno verificate almeno le parti relative all'oggetto della società, agli obblighi dei soci, al fine di verificarne la compatibilità con gli obblighi imposti per l'adesione all'O.P.;
- d) adesione dei soci persone fisiche;
- e) valore della produzione commercializzata dichiarata nella domanda di adesione.

L'O.P. è tenuta a fornire eventuali informazioni sulla elaborazione dei dati di produzione presentati in domanda mettendo a disposizione i documenti di supporto (es. bilancio, registro di carico e scarico, registro di magazzino, altri documenti contabili, ecc.).

Analoghe verifiche possono essere svolte presso la sede dei soci, sia persone giuridiche o anche direttamente presso i soci produttori aderenti all'O.P.

- III. Controllo della doppia adesione sugli elenchi dei soci produttori agricoli (diretti ed indiretti), con l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, al fine di gestire l'eventuale adesione, da parte del socio, a due diverse O.P., per lo stesso prodotto secondo quanto indicato al paragrafo 5.a.
- IV. Controllo dei soci produttori diretti ed indiretti, finalizzato a verificare l'esistenza delle aziende agricole: tale verifica viene assolta mediante l'utilizzo dell'apposita procedura informatica secondo quanto indicato al paragrafo 5.a.

Il verbale conclusivo dell'istruttoria, redatto e sottoscritto dagli incaricati, è trasmesso al Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Pubblicizzazione del provvedimento di iscrizione

Il provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, comunicato all'Organizzazione interessata e trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'iscrizione all'Albo nazionale.

7.b Verifiche per l'iscrizione di O.P. con soci in più regioni

Nel caso di richiesta di iscrizione di O.P. con soci in più regioni, fermo restando quanto indicato al paragrafo precedente, il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera provvede a chiedere alle altre Regioni interessate di svolgere le verifiche previste dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007 e dalle relative linee guida.

Gli elementi di verifica sono:

- la non adesione ad altre O.P. per lo stesso settore o prodotto;

- il controllo della produzione conferita all'O.P. e realizzata dai soci nella regione interessata nell'arco temporale prescritto, qualora questa determini il raggiungimento del minimo previsto dalla normativa;
- eventuale verifica della conformità alla normativa sulle quote latte;
- eventuale controllo in loco su un campione di aziende socie definito dalla Regione di riferimento.

Nel caso i soci stipulino contratti associativi di soccida, il controllo può essere esteso anche agli allevamenti dei contraenti non soci (sia in qualità di soccidanti che di soccidari).

Spetta alla Regione di riferimento l'eventuale estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo. Tale campione è definito secondo le linee guida.

Il verbale conclusivo di istruttoria tiene conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalle Regioni coinvolte.

Qualora altre Regioni di riferimento chiedano di effettuare controlli per i soci ubicati in Emilia-Romagna appartenenti a O.P. di dette Regioni, il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera provvede ad effettuarli secondo le linee guida predisposte dal Ministero.

7.c Variazione dell'iscrizione da parte di O.P. già iscritte

Le O.P. già iscritte nell'Elenco regionale possono richiedere:

- un'estensione dell'iscrizione a tutto il settore di appartenenza o ad un nuovo prodotto o a specifiche tipologie merceologiche;
- un'estensione del riconoscimento della loro operatività anche ad altre regioni per le O.P. che hanno soci in più regioni;
- una limitazione dell'iscrizione a prodotti specifici o a tipologie merceologiche o limitazione del numero delle regioni di operatività.

L'istanza, in carta bollata, deve essere presentata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie - Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera – Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna", debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione.

La domanda, come da modello fac-simile allegato 3/B delle presenti disposizioni, deve contenere l'esatta indicazione di:

- ragione sociale;
- legale rappresentante;
- settore o prodotto per cui si chiede l'estensione o la limitazione;
- regioni per cui si chiede l'estensione o la limitazione del riconoscimento dell'operatività.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia autentica della deliberazione dell'Organo competente che decide la presentazione della domanda;

Nel caso l'O.P. richieda l'estensione per tutto il settore di appartenenza o per un nuovo prodotto o la limitazione a specifici prodotti o categorie merceologiche:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante indicante il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori nell'ultimo anno, relativa all'intero settore o al prodotto oggetto della domanda di variazione. Tale volume è calcolato come al paragrafo 4.b delle presenti disposizioni; in caso di limitazione di prodotti deve essere naturalmente rispettato il fatturato minimo previsto all'Allegato 1.

Nel caso l'O.P. richieda l'estensione o la limitazione del riconoscimento quale O.P. con soci in più regioni:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

- il numero dei soci produttori agricoli suddivisi per regione (distinti tra diretti e indiretti);
- il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al paragrafo 4.b delle presenti disposizioni, suddiviso per regione.

Deve, inoltre, fornire l'elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli, sia diretti che indiretti, di tutte le regioni per le quali intende chiedere il riconoscimento, secondo quanto indicato al paragrafo 5.a o secondo le modalità previste dalle linee guida nazionali; nel caso debbano essere forniti elenchi di produttori non soci (es. soccidari) è possibile acquisire tale elenco, con un file Excel.

Il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, qualora l'Emilia-Romagna risulti essere la Regione di riferimento, provvede a chiedere alle Regioni interessate di svolgere le verifiche previste dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007, e dalle relative linee guida, con le modalità richiamate al paragrafo 7.b.

L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale, che tiene conto delle risultanze dei controlli effettuati dalle altre Regioni interessate.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, sulla base dell'esito dell'istruttoria, provvede alla variazione con proprio atto formale.

Il provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, comunicato all'organizzazione interessata, alle altre Regioni in cui l'O.P. opera e trasmesso al Ministero per l'iscrizione all'Albo nazionale.

Il procedimento di variazione deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, salvo sospensione o proroga dei termini. Il procedimento è sospeso anche in attesa delle verifiche necessarie e obbligatorie da parte delle altre Regioni interessate.

Qualora, invece, dalla dichiarazione del volume di produzione commercializzata, suddiviso per regione, risulti che la Regione di riferimento non sia la Regione Emilia-Romagna, il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera provvede a trasmettere l'intera documentazione alla Regione di riferimento per gli opportuni atti conseguenti, ai sensi del D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007, conservandone copia. In assenza di una specifica regolamentazione del passaggio di competenza, il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera provvede, inoltre, con provvedimento formale a prendere atto del passaggio della competenza ad altra Regione, aggiornando l'iscrizione dell'O.P. nell'apposita sezione dell'Elenco regionale.

8 Controlli per mantenimento iscrizione nell'Elenco regionale

La Regione verifica la permanenza dei requisiti delle O.P. riconosciute, comunicandone gli esiti al Ministero ed alle Regioni in cui, eventualmente, l'O.P. opera.

Le O.P. iscritte nell'Elenco regionale hanno l'obbligo di trasmettere annualmente alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie - Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera – Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna - entro il 31 maggio o comunque entro 1 mese dal termine utile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, i seguenti documenti:

- a) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa); il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera provvede ad effettuare eventuali verifiche attraverso il sistema informatico delle Camere di Commercio;
- b) copia del regolamento interno relativo alle modalità di produzione, di conferimento, di immissione del prodotto sul mercato e di controllo da parte dell'O.P., con relativa copia autentica del verbale di approvazione o di aggiornamento. Se non sono intervenute modifiche fa fede l'ultimo regolamento presentato;
- c) estratto riepilogativo del registro di carico e scarico, debitamente timbrato e firmato dal legale rappresentante, riferito allo stesso arco temporale dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, redatto secondo i modelli presentati negli Allegati 4 e 5 delle presenti

disposizioni, e riferito a ciascuna regione di operatività ed eventualmente per ciascun settore;

- d) relazione sull'attività commerciale, da sviluppare secondo il seguente schema: 1) Principali canali commerciali intesi come tipologia di clienti - es. industria di trasformazione, GDO, commercio tradizionale, Ho.Re.Ca. ecc.; 2) Aree di vendita - es. locale, nazionale, estero (quali paesi); 3) Modalità di contrattazione - es. tramite mediatori commerciali, contratti spot o programmati pluriennali ecc.; 4) Organizzazione della rete commerciale - es. distribuzione diretta tramite dipendenti, propri punti vendita ecc., distribuzione indiretta tramite concessionari, agenti, importatori ecc.; 5) Gamma di prodotto; 6) Posizionamento sul mercato - es. quota di mercato detenuta a livello regionale e nazionale; 7) Eventuali variazioni previste per i vari aspetti; 8) Ulteriori elementi.

Tale relazione deve essere sottoscritta dal Direttore o dal referente commerciale;

- e) organigramma dell'O.P. con l'indicazione del referente commerciale;
- f) dichiarazione di aver aggiornato, nei termini previsti, l'elenco nominativo dei soci produttori (diretti ed indiretti) della regione Emilia-Romagna e delle regioni diverse dall'Emilia-Romagna per le quali l'O.P. è riconosciuta, compilato ed aggiornato secondo le procedure informatiche indicate al paragrafo 5.a;
- g) elenco delle imprese agricole coinvolte, anche se non socie, nel caso di soci che stipulino contratti associativi di soccida, sia in qualità di soccidanti che di soccidari. L'elenco deve contenere gli stessi dati che sono richiesti per i soci, suddivisi eventualmente per regione in relazione alla sede operativa dell'impresa agricola coinvolta;
- h) elenco delle eventuali deroghe concesse con la precisazione dei produttori interessati e delle condizioni di deroga;
- i) eventuali accordi stipulati tra le O.P. del settore sementiero.

Nel caso l'O.P. abbia più sezioni iscritte all'Elenco regionale, ognuna per un diverso settore, la documentazione di cui al punto a) è unica per tutte le sezioni, mentre tutti gli altri documenti dovranno essere prodotti distintamente per ogni sezione.

La produzione commercializzata dall'O.P., come definita al paragrafo 4.b, dichiarata annualmente dall'O.P. per il settore o prodotto d'iscrizione (nell'estratto riepilogativo del registro di carico/scarico), deve raggiungere il volume minimo indicato nell'allegato 1.

Nel caso di O.P. riconosciute con soci in più regioni, i controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento sono coordinati dalla Regione di riferimento e svolti da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.

A tal fine, nel caso l'Emilia-Romagna sia la Regione di riferimento, il Servizio di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera provvede a chiedere alle altre Regioni interessate di svolgere le verifiche previste dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007 e dalle relative linee guida.

Fermo restando quanto previsto dalle linee guida, la verifica riguarda anche le imprese agricole, non socie, che abbiano stipulato con i soci dell'O.P. contratti di soccida, in qualità di soccidanti o di soccidari.

Qualora dalle verifiche emerga che la Regione di riferimento non sia più l'Emilia-Romagna, in assenza di una specifica regolamentazione del passaggio di competenza, il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, con proprio provvedimento, prende atto del passaggio della competenza ad altra Regione ed aggiorna l'iscrizione dell'O.P. nell'apposita sezione dell'Elenco regionale. Trasmette, inoltre, copia conforme della documentazione necessaria alla Regione di riferimento ai sensi del D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007, per gli opportuni atti conseguenti.

Copia del provvedimento viene trasmesso al Ministero.

La Regione effettua visite ispettive, con cadenza almeno triennale, presso la sede legale ed operativa dell'O.P., documentandole con apposito verbale.

Nel corso delle visite ispettive devono, in particolare, essere esaminati i seguenti aspetti:

- a) elenco soci produttori agricoli;
- b) verifica, a campione, della corrispondenza dell'Elenco dei soci, redatto dall'O.P. stessa, con il libro soci;
- c) possono essere effettuate ulteriori verifiche, presso la sede dei soci persone giuridiche, in merito alla corrispondenza dell'Elenco dei soci indiretti dell'O.P. con il libro soci della persona giuridica;
- d) verifica dell'organizzazione commerciale e della eventuale disponibilità dei mezzi tecnici ed organizzativi per l'eventuale stoccaggio, confezionamento, trasporto e trasformazione dei prodotti;
- e) statuti e deliberazioni di adesione all'O.P. dei soci persone giuridiche con verifica a campione. Negli statuti vanno verificate almeno le parti relative all'oggetto sociale e agli obblighi dei soci, al fine di verificarne la compatibilità con gli obblighi imposti per l'adesione all'O.P.;
- f) adesione dei soci persone fisiche;
- g) volume o fatturato del prodotto rappresentato;
- h) eventuali contratti di soccida ed elenchi dei soccidanti e dei soccidari.

La Regione può richiedere tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari nonché effettuare ispezioni presso la sede dell'O.P. e delle imprese aderenti all'O.P..

8.a Procedure di controllo

A) Controllo informatico dei soci diretti ed indiretti e controllo della doppia adesione dei soci

Detti controlli hanno lo scopo di verificare l'esistenza delle imprese socie e la loro eventuale presenza anche in altre O.P. per lo stesso prodotto e sono svolti all'atto dell'iscrizione e dell'aggiornamento dell'Elenco.

Tali controlli si applicano anche alle imprese agricole, non socie, che abbiano stipulato con i soci dell'O.P. contratti di soccida, in qualità di soccidanti o di soccidari.

B) Controllo del prodotto commercializzato e fatturato direttamente dall'O.P.

Sono effettuati controlli:

- sulla produzione commercializzata e fatturata direttamente dall'O.P. con riferimento anche ai dati del registro di carico e scarico;
- sul prodotto conferito dai singoli soci produttori (a campione), attraverso l'incrocio con banche dati ufficiali, per la verifica del rispetto dei vincoli del produttore stesso.

Il campione di soci su cui effettuare la verifica di cui sopra è attualmente stabilito utilizzando, a seconda del numero dei produttori conferenti, i criteri di seguito previsti.

Nel caso di soci che stipulino un contratto associativo di soccida, sia in qualità di soccidanti che di soccidari, il prodotto del soccidario acquistato dal soccidante non può essere inserito nel volume della produzione commercializzata dall'O.P.

Nel caso il soccidario non sia socio dell'O.P. e disponga della quota di prodotto di propria spettanza, quest'ultimo può essere eventualmente venduto all'O.P., ma non concorre a determinare il volume della produzione commercializzata dall'O.P. stessa.

Possono essere inoltre effettuati controlli sui contratti e sugli aspetti dell'organizzazione commerciale.

I suddetti controlli (di cui ai punti A e B) sono svolti secondo le seguenti modalità operative:

- controllo documentale presso i competenti uffici regionali, per la verifica del mantenimento annuale dell'iscrizione, del quale verrà redatto apposito verbale istruttorio;
- visita ispettiva, con cadenza almeno triennale, presso la sede dell'O.P., documentata in apposito verbale d'ispezione, a cui fa seguito il successivo verbale istruttorio.

Il suddetto controllo documentale è diretto a verificare:

- a) il possesso del requisito minimo del valore della produzione commercializzata dall'O.P. di cui al più volte citato allegato 1 alle presenti disposizioni.
Tale controllo viene effettuato mediante il raffronto del valore di cui sopra con quanto dichiarato dall'O.P. nell'estratto riepilogativo del registro di carico e scarico di cui agli Allegati 4 e 5, incrociato con i dati di bilancio di cui al paragrafo 4.h;
- b) il rispetto del numero minimo di soci produttori, diretti o indiretti, richiesti dalla normativa;
- c) l'eventuale doppia adesione dei soci produttori per il medesimo prodotto mediante controllo informatico, salvo i casi di deroga autorizzata o di soci di O.P. del settore sementiero autorizzati a frazionare la produzione e cederla in conto conferimento a più O.P.

Detti controlli sono svolti all'atto dell'iscrizione e dell'aggiornamento dell'elenco.

Eventuali ulteriori modalità di effettuazione di tali controlli sono determinate con atto del Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera in funzione delle procedure informatiche utilizzate per la gestione degli elenchi dei soci delle O.P.

A seguito del riscontro della doppia adesione per il medesimo prodotto, senza "deroga autorizzata", il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera provvede a comunicare per iscritto all'O.P. l'irregolarità, invitandola a fornire spiegazioni.

L'O.P. deve dare dimostrazione di aver intrapreso le adeguate azioni per risolvere l'irregolarità.

I doppi soci (sia interni che in più O.P.) che non usufruiscono di "deroga autorizzata", nonché i relativi quantitativi di prodotto conferiti a più O.P., devono essere esclusi sia dal calcolo del numero minimo dei soci, che dal calcolo del volume della produzione commercializzata dall'O.P..

La visita ispettiva, con cadenza almeno triennale, è volta ad effettuare le seguenti verifiche:

- a) il rispetto dei vincoli del produttore come definiti al paragrafo 4.d.

Tale controllo viene effettuato su un campione di soci.

In base alle linee guida nazionali, previste dal DM 85/TRAV del 12 febbraio 2007, il campione di soci da sottoporre a controllo è determinato dalla somma del numero dei soci, ricadenti nei seguenti scaglioni, calcolato applicando le sotto indicate percentuali:

- a. 5% da 5 fino a 200 soci produttori, comunque con un minimo di 5;
- b. 2% da 201 a 500 soci produttori;
- c. 1% da 501 a 1.000 soci produttori;
- d. 0,5% oltre 1.000 soci produttori.

Conformemente a quanto previsto dalle linee guida, il campione è integrato secondo le seguenti modalità:

- per le O.P. che contano fino a 100 soci produttori il campione non può essere inferiore al 20%;
- per le O.P. che superano i 101 soci produttori il campione non può essere inferiore a 20 soci produttori.

Il controllo si svolge mediante il raffronto dei dati relativi ai quantitativi delle produzioni conferite all'O.P. dal singolo socio, desunti dai documenti contabili e fiscali conservati presso l'O.P., rispetto ai quantitativi delle produzioni o delle relative stime elaborate dai dati desumibili dalle banche dati ufficiali (es. anagrafe regionale delle aziende agricole, Piano Culturale Unico, sistema informativo quote latte, anagrafe zootecnica, ecc.), qualora disponibili. Le produzioni stimate dei singoli produttori di cui sopra sono quindi confrontate con i documenti contabili e fiscali presso l'O.P. ed in particolare con i documenti di trasporto e le fatture, per controllare la relativa disponibilità del prodotto.

Qualora i soci abbiano stipulato contratti di soccida, sia in veste di soccidante che di soccidario, l'O.P. deve essere in grado di produrre la documentazione relativa a tutto il

prodotto di spettanza del socio, anche quello proveniente da allevamenti gestiti con contratti di soccida, sia in Emilia-Romagna che in altre regioni (in caso di O.P. interregionale).

Qualora i contratti di soccida stipulati non contengano gli elementi indicati nell'allegato 1 bis, la produzione ottenuta in forza dei contratti stessi viene esclusa dal calcolo del volume della produzione commercializzata dall'O.P.

Nell'eventualità che il produttore abbia fatturato direttamente una parte del prodotto, sulla base di contratti stipulati dall'O.P., devono essere disponibili i contratti e le copie delle relative fatture;

- b) le quantità e i valori dichiarati nell'estratto riepilogativo del registro di carico e scarico.

Detta verifica deve riguardare, a campione, il prodotto conferito dai soci, il prodotto fatturato direttamente dall'O.P., nonché l'eventuale fatturazione dei soci su contratto O.P., mediante raffronto con i documenti contabili e fiscali presso l'O.P. stessa;

- c) possono inoltre essere effettuati controlli sui contratti e sugli aspetti dell'organizzazione commerciale.

Possono, inoltre, essere effettuate verifiche tramite visite presso singole aziende agricole di soci produttori; dette visite sono documentate compilando apposita *check-list*.

C) Verbale di verifica mantenimento requisiti

Il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera redige apposito verbale, dal quale risulta il mantenimento o meno dei requisiti previsti, dandone comunicazione al Ministero ed alle Regioni eventualmente interessate.

Viene dato riscontro all'O.P. solo nel caso si rilevino irregolarità.

9 Sanzioni

In applicazione dell'art. 8, comma 2, della L.R. 24/2000 il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera provvede, in relazione alla natura e gravità delle inadempienze riscontrate, a diffidare l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni violate concedendo da 1 a 12 mesi per il superamento delle inadempienze e disponendo l'immediata sospensione dall'Elenco.

In caso di mancato adeguamento la Regione dispone la cancellazione dall'Elenco regionale.

Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna e comunicato all'O.P., al Ministero e alle Regioni interessate.

La cancellazione dall'Elenco regionale comporta la revoca, anche parziale, degli eventuali contributi concessi come disposto al paragrafo 13.a tenuto conto sia di quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 15/97 sia del grado di realizzazione del programma di ampliamento significativo e del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti.

Se, per documentate cause di forza maggiore, il prodotto commercializzato dall'O.P. scende al di sotto del valore minimo richiesto, il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera può consentire, per un periodo predefinito e con provvedimento motivato, il mantenimento dell'iscrizione con la conseguente sospensione dell'attività oggetto del contributo stesso.

Possono, inoltre, essere applicate le sanzioni previste dalla normativa nazionale e dalle più volte citate linee guida.

10 Contributi per le O.P.

La Regione può concedere, ai sensi della L.R. 24/2000, alle O.P. iscritte all'Elenco regionale contributi per la costituzione ed il funzionamento amministrativo e per l'ampliamento significativo delle attività.

La Regione attiva con le presenti disposizioni i contributi per l'ampliamento significativo dell'attività; non vengono, invece, attivati i contributi per la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle O.P..

I contributi per le attività I e II di cui al successivo paragrafo 10.a si riferiscono all'attività realizzata dall'O.P. nell'arco di ciascun anno solare.

L'attività oggetto di contributo relativa ad ampliamento significativo dell'attività (I e II di cui al paragrafo 10.a) deve svolgersi senza soluzione di continuità nell'arco di 3 anni, fatte salve le interruzioni per motivate cause di forza maggiore, di cui il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera prende atto con apposita determinazione.

I contributi regionali sono concessi nei limiti delle disponibilità recate dalle leggi annuali di bilancio e nei limiti disposti dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. I limiti di spesa sono individuati al successivo paragrafo 10.d.

Qualora le risorse disponibili nel bilancio annuale di competenza siano comunque inferiori al fabbisogno, può essere definito, con apposito atto della Giunta regionale, un ulteriore tetto massimo di contributo o una riduzione proporzionale su tutti i documenti di programmazione annuale ammessi a contributo, comunque nel rispetto del principio di parità di trattamento tra le O.P. beneficiarie.

I contributi non possono essere concessi né liquidati ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE 2004/C 244/02); in particolare sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o per i quali siano in corso procedimenti che possono determinare una delle situazioni suddette.

Nel caso di O.P. sospese dall'iscrizione, la concessione e la liquidazione di eventuali contributi è subordinata al ripristino dell'iscrizione nell'Elenco regionale.

Possono beneficiare dei contributi, disciplinati dai presenti criteri, solo i soci produttori agricoli con sedi nel territorio regionale. La concessione di eventuali contributi regionali è comunque riferita e parametrata al prodotto fatturato annualmente dall'O.P. relativo esclusivamente al prodotto conferito dai soci, con sede operativa dell'impresa agricola ubicata in regione. Le O.P. devono fornire dati certi sul prodotto fatturato, suddiviso per regione, secondo quanto espressamente indicato ai paragrafi 4.g e 4.h.

10.a Ampliamento significativo delle attività

L'accesso ai contributi di ampliamento significativo di attività è consentito a tutte le O.P. iscritte nell'Elenco regionale.

I servizi realizzati e l'assistenza tecnica fornita dalle O.P., per le attività di cui ai punti I e II, devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata; l'appartenenza a tali Organizzazioni non deve costituire una condizione vincolante per avere accesso al servizio.

Per le categorie di attività di cui ai punti I e II i beneficiari delle attività stesse debbono essere le aziende agricole appartenenti alla categoria delle piccole e medie imprese, secondo la definizione della Raccomandazione (CE) 2003/361/CE del 6 maggio 2003, siano esse socie dirette o indirette dell'O.P.

Non possono essere autorizzate prestazioni rese a favore di grandi imprese.

Le O.P. possono operare, e a tal fine ottenere i contributi disciplinati dai seguenti criteri, indipendentemente dalle proprie dimensioni.

Rientrano nell'ampliamento significativo dell'attività le seguenti categorie:

- I) attività di assistenza tecnico-economica alle aziende agricole, legata ad azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, alla sostenibilità ambientale e al benessere animale, allo sviluppo della competitività e della valorizzazione commerciale delle produzioni, ivi compresa l'attività di supporto ad accordi di filiera, contratti e accordi quadro finalizzati alla programmazione e al miglioramento qualitativo della produzione;
- II) attività di promozione di produzioni di qualità, ricerche di mercato, ideazione e progettazione di prodotti, inclusa la preparazione delle domande di riconoscimento delle DOP, IGP, e AS e delle denominazioni riconosciute, elaborazione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione e creazione di marchi, introduzione di norme di assicurazione della qualità, di

sistemi HACCP, di sistemi di rintracciabilità e per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione, sistemi di Audit ambientale e certificazioni etiche.

10.b Programma di ampliamento significativo d'attività

L'ampliamento significativo delle attività, come descritto al precedente paragrafo, si realizza in programmi articolati in un periodo di tre anni.

Le Organizzazioni di produttori che hanno concluso un programma di ampliamento di attività (cosiddetto I ciclo), possono accedere ai contributi per un nuovo programma di ampliamento (cosiddetto II ciclo) purché esso abbia carattere di innovatività.

Successivamente alla conclusione del II ciclo, le O.P. possono accedere ad ulteriori cicli di programmazione per le seguenti attività tra loro cumulabili:

- a) **presidio per assistenza tecnico-economica.** Il presidio di assistenza tecnica, rientrante nella categoria di attività I, è vincolato all'utilizzo di personale tecnico dipendente dell'O.P., distaccato o atipico, nel rispetto dei limiti massimi, specificati al successivo paragrafo 10.d.;
- b) ampliamento delle attività, legate **all'incremento del numero di soci** produttori acquisiti nel territorio dell'Emilia-Romagna. In tal caso i programmi riguardano, anche alternativamente, le categorie di attività I e II. Ai fini del calcolo dell'incremento del numero dei soci produttori, si considerano quelli, con sede operativa dell'impresa agricola ubicata nel territorio dell'Emilia-Romagna, registrati nell'elenco informatizzato di cui al paragrafo 5.a e che hanno conferito nell'ultimo anno utile. L'incremento del numero è dato dalla differenza con il medesimo dato dell'anno immediatamente precedente, partendo da una soglia minima di 5 soci produttori per il settore zootecnico e 25 per il settore vegetale. Il numero di soci produttori, ordinato per scaglioni, determina una soglia di spesa massima ammissibile, differenziata per produzioni animali e vegetali, come specificato al successivo paragrafo 10.d.

10.c Spese ammissibili

Nell'ambito dei contributi di ampliamento significativo delle attività le voci di spesa ammissibili sono quelle indicate all'art. 4, comma 6, della L.R. n. 24/2000.

In considerazione dell'esigenza di adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato, le spese ammissibili, tra quelle indicate nella citata legge, risultano le seguenti:

- per la categoria di attività I le voci di spesa b) ed e);
- per la categoria di attività II le voci di spesa g) ed h);

I) Attività di assistenza tecnico-economica

I contributi per l'ampliamento significativo delle attività rientranti nella presente voce di spesa sono articolati in un periodo di tre anni e sono concessi nella misura massima del 70% al I° anno, del 50% al II° anno e del 30% al III° anno delle spese ritenute ammissibili.

La formazione, nell'ambito di questa attività, è ammissibile solo se rivolta ai produttori agricoli e non ai tecnici dell'O.P.

In caso di iniziative di formazione per i produttori agricoli, indipendentemente dalla modalità in cui si presentino (corsi, seminari, incontri di gruppo, giornate dimostrative per prove in campo, viaggi di studio, partecipazione a fiere e convegni, ecc.), deve essere data comunicazione preventiva al Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera e, in sede di rendicontazione, deve essere presentata dall'O.P. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti data, luogo, programma, docente, tutor ed elenco dei produttori partecipanti (Allegato 7). Nel caso di viaggi di studio sono ammessi a contributo non più di due partecipanti per impresa agricola, effettivamente coinvolti nella gestione.

Inoltre deve essere allegata l'eventuale documentazione distribuita in occasione degli incontri.

La mancata comunicazione preventiva comporta la non ammissibilità a consuntivo della spesa sostenuta per l'iniziativa di formazione.

Non sono previste spese per il coordinamento dei tecnici.

Tutto il materiale divulgativo prodotto, sia in forma cartacea che in altre forme, deve essere allegato alla rendicontazione dell'annualità di riferimento.

Le spese ammissibili nell'ambito di questa categoria di attività riguardano:

- assistenza tecnico-economica all'azienda agricola, istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori, (spese di organizzazione del programma di formazione, viaggio e soggiorno dei partecipanti);
- servizi di consulenza forniti da terzi: non devono rivestire carattere continuativo o periodico, né essere connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, quali ad esempio: consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale e spese di pubblicità.

I programmi devono evidenziare il contenuto tecnico delle azioni di consulenza con un grado di dettaglio tale da consentire la verifica del carattere innovativo e non ripetitivo delle azioni previste.

In particolare sono ammissibili i seguenti strumenti e supporti informativi:

- personale utilizzato per interventi di formazione e informazione, sia a supporto dell'aspetto organizzativo che realizzativo degli interventi stessi (secondo le specifiche riportate al successivo capitolo 12): visite guidate, convegni, workshop, esercitazioni pratiche, seminari e corsi in aula, formazione individuale, e-learning, viaggi di studio, ogni altra attività simile;
- supporti a stampa: monografie, pubblicazioni, manuali, CD, video, stampa inviti per iniziative formative;
- supporti informatici: servizi internet, software specifici, supporti con dati e applicazioni, accesso a e-community e similari. I supporti informatici sono ammissibili solo se inseriti in attività che prevedano idonee azioni di apprendimento, start-UP, tutoraggio o assistenza volti a consentire al beneficiario il loro effettivo utilizzo e, pertanto, funzionali all'apprendimento.

Non sono ammissibili servizi che propongono mezzi strumentali (PC, cellulari, e similari).

In merito ai viaggi di studio deve essere descritto in modo esauriente il programma e il significato didattico dell'iniziativa.

- organizzazione e partecipazione a incontri o forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre, fiere e manifestazioni (per spese di iscrizione, viaggio, pubblicazione, affitto degli stand, a condizione che non siano menzionate società, i marchi o l'origine).

In merito alla possibilità di partecipazione a fiere, mostre e manifestazioni, si precisa che tali iniziative sono finalizzate allo scambio di conoscenze tra produttori e non sono da intendere come momento promozionale per l'O.P.

Per le spese relative agli stands deve trattarsi di spazi allestiti per momenti di incontro, formazione, informazione, scambio di conoscenze che prevedano comunque la partecipazione degli agricoltori soci.

La spesa eventualmente ammissibile nel caso di uno stand utilizzato anche per altre finalità potrà essere proporzionata all'iniziativa proposta rispetto al costo complessivo.

A questo fine la documentazione di spesa, in specifico le fatture relative all'acquisizione dell'area nuda e degli allestimenti relativi ad ogni singola manifestazione, devono riportare esplicitamente il riferimento alla relativa manifestazione e alle date del suo svolgimento, nonché un'indicazione delle tipologie di arredi e servizi utilizzati per l'allestimento.

Tali momenti d'incontro sono preventivamente comunicati, come le altre attività formative.

La mancata comunicazione preventiva comporta la non ammissibilità a consuntivo della spesa sostenuta.

Per le iniziative di formazione degli agricoltori relative a spese di viaggio e di soggiorno, sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dall'O.P. e documentate o da fatture (es. noleggio pullman, albergo) o da ricevute fiscali e similari (es. biglietto aereo, treno, pedaggio

autostradale, pasti, ecc.) connessi con l'iniziativa ammessa, con esclusione degli scontrini fiscali.

Non sono ammissibili spese sostenute da terzi.

- le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, volti a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, contenenti indicazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.

I software sono ammissibili solo nell'ambito di questa categoria di attività e solo se inquadrati come strumenti di supporto per la formazione dei produttori; deve pertanto essere dimostrabile l'accessibilità da parte del produttore attraverso il suo PC per la fruizione di informazioni tecnico-economiche specifiche o servizi di supporto mirati alla singola azienda agricola in relazione alle produzioni di competenza dell'O.P.

Non è comunque ammessa la spesa relativa all'hardware. Nel caso di utilizzo di questi strumenti è necessario che l'O.P. indichi nel programma preventivo il nominativo del tecnico referente per la gestione del software e per il tutoraggio delle aziende agricole.

Il programma deve indicare il numero di aziende agricole che intendono servirsi del software, sia a preventivo che a consuntivo.

La realizzazione di forum su supporto web è da intendere come comunità di apprendimento e scambio di informazioni tra produttori, inquadrabile pertanto come attività di formazione. Nel preventivo dell'iniziativa è necessario individuare il tecnico animatore del forum.

La spesa ammissibile dei software è il costo di ammortamento (risultante dal libro cespiti) relativo all'acquisto del software stesso.

La decisione dell'acquisto deve risultare dal verbale dell'organo competente. Ogni acquisto deve essere giustificato con preventivi-offerta da parte di almeno tre ditte e con la motivazione di quello prescelto sottoscritta dal legale rappresentante dell'O.P.

Di tali preventivi deve essere conservata copia presso la sede dell'O.P. ai fini di una eventuale verifica ispettiva.

Qualora non sia possibile interpellare almeno tre ditte (es. non più di una o due ditte costruttrici, acquisti all'estero, specificità delle attrezzature, prototipi, ecc.), il legale rappresentante deve sottoscrivere apposita motivata dichiarazione.

L'acquisto dei beni durevoli deve essere rendicontato utilizzando l'apposito modello riportato Allegato 6 delle presenti disposizioni applicative, allegando allo stesso le copie del documento di acquisto e della pagina relativa del libro cespiti.

Secondo quanto disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97 "i beni acquisiti ... mediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata ... quinquennale". Il rispetto del vincolo deve essere comprovato con delibera dell'Organo competente.

Non sono comunque ammesse spese per partecipazioni a trasmissioni radiofoniche o televisive, per degustazioni dei prodotti o iniziative anche a carattere educativo o similari, che abbiano come utenti soggetti diversi dai produttori agricoli, in quanto non ritenute coerenti con l'attività di assistenza tecnico-economica alle aziende agricole, ma funzionali ad attività assimilabili a promozione e pubblicità, queste ultime non compatibili con la normativa in oggetto.

II) Attività di promozione di produzioni di qualità

I contributi per l'ampliamento significativo delle attività rientranti nella presente voce di spesa sono articolati in un periodo di tre anni e sono concessi nella misura massima del 50% annuo delle spese ritenute ammissibili.

Le spese ammissibili nell'ambito di questa categoria di attività riguardano:

- ricerche e indagini di mercato, finalizzate alla definizione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione o alla creazione di marchi, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle

indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità (inclusa la predisposizione dei relativi disciplinari) in conformità della normativa comunitaria pertinente o di marchi di qualità certificata, previsti dalle normative vigenti, costi per la prima certificazione, inclusi test di valutazione della qualità dei prodotti (es. Panel-test).

In merito alle ricerche ed indagini di mercato, finalizzate alla definizione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione o alla creazione di marchi, ideazione e progettazione del prodotto, previste nell'ambito di questa categoria di attività, si precisa che tali studi devono essere indirizzati alla definizione di un nuovo prodotto o tipologia di prodotto o adeguamento di prodotto, che deve essere oggetto di disciplina all'interno dell'O.P. entro il triennio d'attività. L'O.P. è assolta dall'obbligo di disciplinare il nuovo prodotto solo nel caso in cui lo studio di mercato dia risultato negativo in merito al suo sviluppo.

Al fine, inoltre, di garantire un'adeguata qualificazione della ricerca e una corretta sostenibilità delle spese, si ritiene necessaria la presenza dei seguenti elementi:

- definizione precisa e mirata degli ambiti di mercato, delle categorie di consumatori o clienti, del prodotto o tipologia di prodotto a cui si riferisce la ricerca;
- partecipazione alla ricerca di Istituti universitari, Enti o società di ricerca specializzati in questo tipo di indagini;
- non sono ammissibili studi pluriennali per la stessa finalità e categoria di prodotto.

Deve essere prodotto un elaborato finale da allegare alla rendicontazione dell'annualità di riferimento.

Nell'ambito dei disciplinari di produzione è ammissibile anche la definizione di disciplinari non collegati a produzioni DOP o IGP, purché afferenti a produzioni ben definite, dimostrabili con contratti specifici (es. Oasi Ecologica Plasmon, Contratto Grano duro alta qualità, ecc.), oppure connessi a un miglioramento della sostenibilità delle produzioni (es. risparmio idrico, riduzione delle emissioni di gas e dell'effetto serra, ecc.) o legati all'esigenza di regolare una particolare produzione che prima non aveva regolamentazione interna (es. pappa reale nell'ambito dei prodotti dell'alveare, ecc.), purché approvati dagli Organi competenti dell'O.P.

Non sono ammissibili i normali regolamenti interni previsti dalla normativa sulle Organizzazioni Produttori o la definizione di comportamenti già stabiliti da norme cogenti.

Possono essere previste anche modifiche sostanziali a tali disciplinari. In tutti i casi i disciplinari, devono essere trasmessi in copia, allegata alla rendicontazione dell'annualità di riferimento. La delibera di approvazione da parte degli organi competenti dell'O.P. deve essere disponibile in caso di verifica ispettiva.

- costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme della serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dall'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di Audit ambientale e di certificazione etica;
- costi di formazione del personale chiamato ad applicare i regimi ed i sistemi di cui sopra a favore degli agricoltori;
- costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;
- certificazioni, etichettatura non obbligatoria e controlli di qualità di aziende o prodotti specifici, effettuati da organismi terzi (costi di prima certificazione, costi di personale per il tempo impiegato sulle attività specifiche).

Eventuali progetti di rintracciabilità sono ammissibili purché rispettino i principi stabiliti dalla L.R. 33/2002, relativa allo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità, limitatamente alle condizioni sotto riportate:

- il progetto deve prevedere un accordo di rintracciabilità come indicato alla lettera D) dell'allegato alla delibera n. 502/2003; tale accordo deve prevedere inoltre la presenza di un

sito web o di specifici sistemi di etichettatura verificati dall'organismo certificatore (lettera F), punto 3), lettera d) dell'allegato medesimo);

- le spese ammissibili sono quelle individuate alla lettera G) del suddetto allegato, ad esclusione delle voci c) e d);
- si deve dimostrare la conclusione dell'attività relativa nel modo indicato alla lettera H), punto 6) del sopracitato allegato.

Le voci di spesa indicate possono essere ampliate con costi di formazione del personale, chiamato ad applicare i regimi ed i sistemi di cui sopra a favore degli agricoltori e con costi per certificazioni, etichettatura non obbligatoria e controlli di qualità di aziende o prodotti specifici, effettuati da organismi terzi (costi di prima certificazione, costi di personale per il tempo impiegato sulle attività specifiche).

Le spese relative alle certificazioni volontarie sopra richiamate sono ammissibili solo all'ottenimento della certificazione prevista; non sono ammissibili spese successive all'ottenimento della prima certificazione.

Per quanto riguarda le eventuali spese di personale i limiti previsti sono quelli del capitolo 12.

Sono ammissibili spese relative ad analisi fisico-chimiche, biologiche, e microbiologiche, limitatamente a quelle finalizzate all'ottenimento di prima certificazione nell'ambito di sistemi di autocontrollo.

Non sono ammessi i costi di analisi o autocontrollo successivi all'ottenimento della certificazione.

Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori; tali aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi o per controlli effettuati da o per conto terzi.

10.d Limiti di spesa per i programmi di ampliamento d'attività

L'ammontare delle spese ammissibili per ciascun anno di programmazione, per le attività I e II di cui al paragrafo 10.a, non può superare il 5% del valore del prodotto regionale fatturato direttamente dall'O.P., desunto dal bilancio dell'ultimo esercizio chiuso e dal corrispondente registro di carico e scarico, redatti secondo le indicazioni di cui ai paragrafi 4.g e 4.h.

Solo per il primo anno di attività dell'O.P. ed in mancanza dei documenti di cui sopra, si fa riferimento al valore del prodotto rappresentato indicato nella domanda d'iscrizione all'Elenco regionale.

Nell'ipotesi in cui l'attività sia stata sospesa a causa di crisi di mercato o di settore, il 5% del valore del prodotto regionale, fatturato direttamente dall'O.P., può essere desunto dalla media dei bilanci degli ultimi due esercizi e dai relativi registri di carico e scarico.

I cicli di programmazione che hanno preso avvio dal 2011 non possono superare, per ciascun anno, le seguenti soglie di spesa massima ammissibile:

- 160.000 euro per il I ciclo di programmazione, elevabili a 250.000 euro per O.P. che abbiano più di 5.000 soci produttori nel territorio dell'Emilia-Romagna;
- 100.000 euro per il II ciclo di programmazione, elevabili a 180.000 euro per O.P. che abbiano più di 5.000 soci produttori nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Per ulteriori cicli di programmazione, come individuati al paragrafo 10.b, la soglia di spesa ammissibile per ciascun anno è:

1. attività I, legata all'utilizzo di personale tecnico dipendente dell'O.P., distaccato o atipico (**presidio di assistenza tecnico-economica**):
 - € 35.000 per le O.P. che non superano i 500 soci produttori;
 - € 55.000 per le O.P. che hanno tra 501 e 1.500 soci produttori;
 - € 75.000 per le O.P. che superano i 1.501 soci produttori.

Tali importi possono essere sommati ad un'ulteriore spesa ammissibile di 15.000 €, qualora i programmi prevedano interventi innovativi realizzati in comune con altre O.P.

2. attività I e II, legate **all'incremento del numero di soci** produttori acquisiti nel territorio dell'Emilia-Romagna, secondo la seguente tabella:

Incremento N.soci produttori E-R	Soglia spesa massima ammissibile Settore Vegetale	Soglia spesa massima ammissibile Settore Animale
5 – 24	0	8.000
25 - 49	4.000	20.000
50 - 99	8.000	30.000

Incremento N.soci produttori E-R	Soglia spesa massima ammissibile Settore Vegetale	Soglia spesa massima ammissibile Settore Animale
100 - 199	12.000	60.000
200 - 399	24.000	90.000
400 - 799	45.000	180.000
800 -1699	90.000	250.000
1700 - 3599	180.000	0

In considerazione della possibilità di variazione del numero di soci produttori nel corso del periodo di programmazione triennale, anche l'importo della spesa può essere rideterminato nel corso della programmazione, secondo quanto indicato al paragrafo 11 f .

Non sono ammissibili:

- spese per attrezzature e analisi di laboratorio (ad esclusione di quanto esplicitamente ammesso al precedente paragrafo 10.c, n. II);
- spese generali (per le attività I e II).

Non sono in ogni caso ammissibili spese per interventi di tipo strutturale.

A decorrere dall'anno 2013, le O.P. iscritte in elenco, la cui compagine sociale sia composta in prevalenza da soci già aderenti ad altre O.P. dello stesso settore, possono presentare il programma triennale di attività e la relativa domanda di contributo, limitatamente ai cicli di attività consentiti all'O.P., cui aderiva la maggioranza dei soci.

Nell'ipotesi che la compagine sociale derivi da più O.P., i limiti della spesa ammissibile sono determinati in relazione allo stesso ciclo di attività dell'O.P. da cui proviene la maggioranza dei soci.

Il controllo sui soci, per verificare la precedente adesione ad altre O.P. del medesimo settore, è effettuato sia sui soci diretti sia su quelli indiretti, attraverso l'archivio informatico o con altra modalità che consenta tale verifica.

10.e Documentazione delle spese

Tutti i pagamenti devono essere effettuati e registrati anche contabilmente entro e non oltre il 20 marzo successivo alla chiusura dell'annualità di riferimento.

Le fatture devono essere intestate all'O.P., devono essere quietanzate e riportare, quale causale, il riferimento all'attività oggetto di contributo, con l'indicazione, nel caso di attrezzature informatiche, della data di consegna o accompagnate dal documento di trasporto.

Le fatture riferite a prestazioni di servizio devono riportare esplicito riferimento al relativo contratto e al periodo di attività.

Non sono ammesse le spese per l'uso del taxi e per la mensa.

Per le spese di viaggio deve essere compilato l'apposito modulo (Allegato 10) indicato al successivo capitolo 12.

Tutte le spese per le missioni vanno documentate con fatture o ricevute intestate all'O.P.

I costi chilometrici sono rimborsati computando 1/5 del prezzo medio annuale della benzina per i km percorsi.

Per le spese inerenti l'alloggio, ove ammissibili, la ricevuta o fattura deve indicare il nominativo della persona che ha usufruito del servizio.

Non sono ammissibili spese documentate da scontrini fiscali, salvo che non siano allegati a documenti intestati all'O.P. da cui risulti l'oggetto del servizio ricevuto.

Le spese sostenute devono essere pagate con assegni bancari o circolari, bonifico bancario, ricevuta bancaria.

La prova dei pagamenti deve risultare da dichiarazione liberatoria del creditore o quietanza bancaria che indichi importo, beneficiario, causale del pagamento, ordinante.

La documentazione di spesa presentata deve essere riferita esclusivamente alle attività oggetto di contributo.

11 Richiesta dei contributi per ampliamento d'attività

11.a Documento di programmazione triennale

Tutte le O.P. iscritte nell'Elenco regionale che intendono chiedere contributi alla Regione Emilia-Romagna per l' "ampliamento significativo delle attività" ed in particolare per le categorie I e II, devono presentare al Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera un documento di programmazione triennale, entro il termine perentorio del **15 ottobre** dell'anno precedente al primo anno di programmazione.

Contestualmente al suddetto documento di programmazione triennale, l'O.P. deve presentare anche la domanda di contributo relativa alla prima annualità di ampliamento attività, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 11.d.

Il documento di programmazione triennale per l'ampliamento significativo delle attività deve contenere la descrizione delle azioni che saranno sviluppate, articolate per categoria di attività tra quelle previste al paragrafo 10.a, con l'indicazione degli obiettivi previsti e delle spese che si prevede di sostenere nei tre anni di attività.

Al suddetto documento, presentato a firma del legale rappresentante, va allegata copia autentica della delibera di approvazione dell'Organo decisionale dell'O.P.

Il documento di programmazione triennale deve riportare:

- individuazione O.P. richiedente: citare sempre il CUAA e gli estremi del riconoscimento regionale;
- presentazione tecnica dell'O.P., breve analisi dell'assetto organizzativo e strutturale, comprensivo della disponibilità di personale, posseduto dall'O.P. nel periodo precedente l'attuazione dell'ampliamento di attività;

- strategia commerciale dell'O.P., della situazione produttiva e di mercato dei prodotti interessati, corredata eventualmente dai dati statistici ed economici di supporto, eventuali marchi commerciali posseduti. L'illustrazione delle strategie di sviluppo dell'Organizzazione deve comunque rendere possibile chiarire e separare ciò che l'O.P. intende realizzare quale ampliamento significativo rispetto all'ordinaria attività;
- categorie di attività che si intendono sviluppare.

Per ogni categoria di attività tra quelle indicate vanno precisati:

- a) obiettivi dell'attività;
- b) azioni previste all'interno della singola categoria di attività, intese come ciò che si prevede concretamente di realizzare nel programma per ottenere i risultati previsti. La descrizione dell'azione deve essere supportata per quanto possibile con dati di partenza e di arrivo riferiti a: numero produttori agricoli beneficiari, superfici coinvolte, quantità di prodotti per tipologie interessate, ecc.;
- c) risultati previsti, intesi come servizi o benefici che i produttori agricoli ricevono dall'attuazione del programma;
- d) temporalizzazione delle azioni e dei risultati attesi: distribuzione nell'arco dei tre anni di programmazione delle azioni previste;
- e) spese previste: per ciascuna azione devono essere indicate le spese previste, distinte nelle voci di spesa ammissibili, articolate nei tre anni;
- f) totale delle spese di ciascuna azione compresa in ciascuna categoria di attività;
- g) numero complessivo di unità lavorative per ciascuna azione prevista.

Il documento di programmazione triennale viene esaminato da un apposito gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi costituito con atto formale del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie.

Tale esame, i cui esiti saranno esposti in apposito verbale sottoscritto dai componenti del gruppo, deve concludersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del programma triennale.

Il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera comunica alle O.P. il parere del gruppo sull'ammissibilità delle attività proposte ai sensi della L.R. 24/2000. Il parere non impegna la Regione alla concessione del contributo.

Il documento di programmazione triennale costituisce riferimento vincolante per i successivi documenti di programmazione annuale, che ne danno coerente attuazione sia in termini finanziari che di attività. L'importo totale delle spese riferite ad ogni singolo anno approvato nel documento di programmazione triennale, anche a seguito dell'approvazione di eventuali varianti, costituisce tetto massimo di spesa ai fini dell'istruttoria sull'attività annuale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 11.f nell'ambito delle attività legate all'incremento del numero di soci.

11.b Varianti al documento di programmazione triennale

Varianti al documento di programmazione triennale possono essere presentate, per le annualità successive alla prima, con le stesse modalità indicate per la sua presentazione, entro il termine perentorio del 15 ottobre precedente all'anno di attività cui si riferisce la variazione.

Sono considerate varianti anche gli scostamenti superiori al 20% della spesa prevista da un'azione all'altra nell'ambito della stessa categoria di attività.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, esaminata l'ammissibilità tecnica delle varianti, ne dà atto in apposito verbale nell'ambito dell'istruttoria consuntiva del programma annuale a cui è riferita la variante stessa.

In caso contrario dà comunicazione all'O.P. della non ammissibilità della variante entro 30 giorni dal suo ricevimento.

11.c Pluralità di linee di finanziamento

In considerazione del fatto che alcune normative regionali prevedono contributi per attività simili (es. assistenza tecnica), si chiede di esplicitare chiaramente nel documento di programmazione, l'eventuale utilizzo sinergico di altre fonti di finanziamento (anche nazionali e comunitarie), richiamando gli estremi della domanda presentata e gli esiti della relativa istruttoria, qualora già disponibile.

11.d Domanda di contributo annuale

L'O.P., per accedere al contributo, deve presentare specifica domanda per ogni anno di attività.

La domanda di contributo, in carta semplice, deve essere indirizzata alla "Regione Emilia-Romagna – Direzione generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie – Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera - Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna" entro il termine perentorio del **15 ottobre** dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo.

Per la prima annualità, come indicato al precedente paragrafo 11.a, l'O.P. deve presentare la domanda di contributo contestualmente alla presentazione del documento di programmazione triennale e comunque entro il suddetto termine perentorio.

La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell'O.P.

Alla domanda di contributo devono essere allegati:

- I. il documento di programmazione annuale contenente il dettaglio analitico ed il calendario delle attività previste e delle relative spese articolate per categoria di attività (tra quelle sopra indicate) e, all'interno di queste, per azioni. Il documento di programmazione annuale deve precisare l'importo delle singole voci di spesa, all'interno di tutte le azioni di ciascuna categoria di attività. Per ciascuna azione devono inoltre essere specificate le spese relative a personale dipendente, distaccato o atipico separatamente dalle spese relative a prestazioni di servizio o consulenze libero-professionali. In particolare per la parte realizzata attraverso personale dipendente, distaccato o atipico devono essere individuati i nominativi del personale utilizzato in ciascuna azione, il titolo di coinvolgimento (ruolo e mansioni), la spesa per unità lavorativa e il tempo dedicato all'attività (in giornate). Per la parte realizzata attraverso prestazioni di servizi o consulenze libero-professionali deve essere precisato il lavoro previsto (es. n. aziende assistite, n. incontri formativi realizzati, ecc.). Tale documento deve dare attuazione al documento di programmazione triennale ed essere coerente con esso sia in termini finanziari che di attività, pena l'esclusione dal contributo. L'importo totale delle spese riferite ad ogni singolo anno approvato nel documento di programmazione triennale, anche a seguito dell'approvazione di eventuali variazioni, costituisce tetto massimo di spesa ai fini dell'istruttoria sull'attività annuale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 11.f nell'ambito delle attività legate all'incremento del numero di soci;
- II. copia autentica della delibera dell'organo decisionale dell'O.P. con la quale si approva il programma preventivo;
- III. dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa all'imposta sui redditi, di cui all'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- IV. dichiarazione del regime IVA applicato, nonché l'eventuale indetraibilità degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese.

L'istruttoria sui singoli programmi annuali, sintetizzata in apposito verbale, è effettuata dal Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera con il supporto tecnico, in relazione alla tipologia di prodotti trattati, dei componenti del gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi e deve concludersi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.

Qualora vengano richieste integrazioni a singole O.P., il termine per l'adozione del verbale istruttorio e del conseguente provvedimento di concessione è sospeso, fino alla data di presentazione delle relative integrazioni.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera approva, ai fini della concessione del contributo e sulla base delle risultanze istruttorie, i documenti di programmazione annuale e definisce il contributo spettante a ciascuna O.P.

11.e Richiesta di liquidazione del contributo

La richiesta di liquidazione del contributo, in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'O.P., deve essere indirizzata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie - Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera - Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna" entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

A detta domanda devono essere allegati:

- a) rendiconto delle spese sostenute, presentato nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello allegato 7, sottoscritto dal legale rappresentante, indicante analiticamente le spese sostenute dall'O.P.;
- b) gli originali dei modelli di cui agli Allegati 6, 8, 9 e 10, richiamati al capitolo 12, debitamente compilati e firmati;
- c) relazione dettagliata sulle attività svolte durante l'anno cui si riferisce il contributo;
- d) copia della certificazione ottenuta per l'eventuale progetto di rintracciabilità o di altre certificazioni ammesse a contributo;
- e) organigramma completo dell'O.P. riferito al 31 dicembre dell'anno di attività con, in evidenza, il personale che ha partecipato all'attività in oggetto;
- f) tutti i materiali divulgativi prodotti, sia in forma cartacea che in altre forme, inerenti la categoria di attività I);
- g) copia dell'elaborato finale relativo a ricerche e indagini di mercato inerenti la categoria di attività II);
- h) copia dei disciplinari prodotti nell'ambito della categoria di attività II) riferiti sia a produzioni DOP o IGP, oppure connessi a un miglioramento della sostenibilità delle produzioni o afferenti a contratti specifici di vendita.

Sulla documentazione presentata viene effettuata, a cura del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, con il supporto tecnico, in relazione alla tipologia di prodotti trattati, dei componenti del gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi, specifica istruttoria che si conclude con apposito verbale.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera provvede alla liquidazione a saldo dei contributi spettanti.

Qualora le spese ritenute ammissibili a consuntivo siano inferiori di oltre il 40% rispetto a quelle approvate annualmente in sede di concessione del contributo, l'esito del controllo è ritenuto negativo, fatti salvi i casi di documentata forza maggiore o di variante debitamente autorizzata. In questo caso si applica quanto previsto al successivo paragrafo 13.a.

11.f Variazioni di spesa

Sono possibili variazioni di spesa all'interno del programma annuale che prevedano uno scostamento fino al 20% della spesa ammessa da un'azione all'altra nell'ambito della stessa categoria di attività. L'O.P. è tenuta ad effettuare una comunicazione al Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, il quale, con il supporto tecnico, in relazione alla tipologia di prodotti trattati, dei componenti del gruppo tecnico-amministrativo interservizi, valutata l'ammissibilità dello scostamento, ne prende atto nel verbale di istruttoria consuntiva.

Eventuali variazioni alla spesa del documento di programmazione annuale non possono determinare un aumento del totale delle spese ammissibili.

Solo nel caso in cui l'O.P. svolga attività legate all'incremento del numero di soci, il documento di programmazione annuale può essere riformulato e la spesa riparametrata, anche in aumento, in base

all'incremento del numero dei soci aderenti all'O.P., secondo i limiti di spesa massima ammissibile previsti al paragrafo 10.d del presente allegato.

La domanda di riformulazione del programma annuale e riparametrazione della relativa spesa deve essere presentata dall'O.P. al Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera entro il termine perentorio del 15 maggio dell'anno di attività, pena l'inammissibilità delle maggiori spese sostenute.

Il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera verifica l'ammissibilità delle maggiori spese previste con il supporto tecnico, in relazione alla tipologia di prodotti trattati, dei componenti del gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi, stilando apposito verbale, sulla base del quale provvede ai conseguenti adeguamenti in termini d'impegno di risorse, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Nel caso il programma annuale subisca variazioni per cause di forza maggiore, l'O.P. deve immediatamente comunicare tali variazioni, debitamente motivate e documentate, al Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera.

Ogni variazione relativa al personale utilizzato nell'ampliamento di attività, anche se non comporta nessuna variazione di spesa, deve essere comunque comunicata preventivamente al Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera.

11.g Acconto e liquidazione del contributo

L'O.P. può richiedere la liquidazione di un acconto sul contributo concesso dell'importo massimo del 50% dello stesso.

Tale richiesta deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla concessione del contributo al Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera.

La richiesta di acconto deve essere accompagnata da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto richiesto maggiorato del 10%. La fidejussione dovrà restare valida fino alla liquidazione del saldo ovvero fino all'adozione del provvedimento di revoca del contributo.

Alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento relativi ai contributi concessi, provvede, ai sensi degli articoli 51 e 52 della L.R. 40/2001, il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera.

11.h Rinuncia al contributo

L'O.P. può rinunciare al contributo per ragioni motivate da sopravvenute difficoltà di attuazione dell'attività, comunicando tale rinuncia alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie - Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera - entro lo scadere dell'anno a cui si riferisce l'attività.

12 Costi del personale, delle consulenze e delle prestazioni di servizi (di cui alle categorie di attività I e II)

Per il personale inserito nelle categorie di attività I e II, di cui ai capitoli precedenti, valgono i massimali e le disposizioni di seguito specificate.

In particolare le suddette attività possono essere attivate mediante l'utilizzo di personale dipendente, distaccato, atipico (Co.co.pro, interinali, collaborazioni occasionali, ecc.), attraverso prestazioni di servizi (rese anche da soci dell'O.P.), o prestazioni libero professionali.

12.a Costi del personale dipendente, distaccato e atipico

In merito alle categorie di attività I e II, può essere inserito personale dipendente, personale con contratti atipici e personale distaccato, a condizione che sia rispettata la normativa vigente in materia.

Per il personale distaccato, è necessaria una comunicazione di distacco resa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda distaccante e, qualora ricorrano le condizioni, dall'incaricato per accettazione.

Copia di tale comunicazione, trasmessa al Centro per l'impiego a norma dell'art. 4 bis, comma 5 del D.Lgs 21 aprile 2000, n. 181, deve essere conservata presso la sede dell'O.P. e resa disponibile in caso di visita ispettiva.

Il riconoscimento delle relative spese decorre dalla data di quest'ultima comunicazione.

Per il personale atipico devono essere stipulati appositi contratti tra l'organizzazione e la persona interessata, in base alla normativa vigente in materia, che stabiliscano oggetto dell'incarico, tempi, sede, modalità di lavoro e compenso, durata del rapporto.

Tale contratto deve essere conservato presso la sede dell'O.P. e reso disponibile in caso di visita ispettiva.

Il riconoscimento delle relative spese decorre dalla data di sottoscrizione, a condizione che l'attività sia stata approvata.

La spesa complessiva annua, pro-capite, ammissibile per retribuzione ed oneri sociali ad esclusivo carico dell'O.P., tenuto comunque conto del contratto di comparto, è di Euro 48.000,00, riferito ad un impegno equivalente al 100% del tempo lavorativo del personale coinvolto.

Tale massimale è comprensivo di rimborsi spese per missioni (viaggi, vitto e alloggio) inerenti l'attività oggetto di aiuto fino ad un massimo di Euro 6.000,00.

Il tempo lavorativo può essere computato in mesi (massimo 12) o in giornate lavorative (massimo 210).

Nell'ipotesi di impegni lavorativi che non raggiungono la percentuale del 100%, le spese sostenute dovranno necessariamente essere proporzionate al tempo impiegato e alla durata del programma.

Il numero delle unità lavorative ammissibili a contributo sarà definito, in sede di istruttoria dei documenti di programmazione annuale, in relazione all'ampliamento di attività realizzato dall'O.P. per il quale viene richiesto il contributo.

Le spese sostenute per il personale dipendente, distaccato o atipico devono essere attestate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da modello riportato Allegato 6 delle presenti disposizioni applicative.

Ai fini della rendicontazione delle spese l'importo delle stesse deve essere indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista al paragrafo 11.e, lettera a) delle presenti disposizioni applicative.

Sempre ai fini della rendicontazione, l'impiego del personale dipendente, distaccato o atipico, coinvolto nell'attività oggetto di contributo, deve essere indicato, utilizzando l'apposito modello Allegato 8 delle presenti disposizioni applicative.

Le spese di missione del suddetto personale devono essere indicate, utilizzando l'apposito modello Allegato 10 delle presenti disposizioni applicative.

Gli originali dei modelli Allegati 8 e 10, sopra richiamati, devono essere allegati alla richiesta di liquidazione del contributo.

In caso di controllo, oltre a quanto sopra indicato, sono oggetto di verifica anche le buste paga, i versamenti degli oneri previdenziali o le note di addebito emesse dai lavoratori; inoltre, in caso di distacco, sono oggetto di verifica i rimborsi delle spese, da parte dell'O.P. al datore di lavoro distaccante e la comunicazione al Centro per l'impiego, a norma dell'art. 4 bis, comma 5 del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

12.b Costi delle prestazioni di servizio e delle prestazioni libero professionali

Qualora l'O.P. si avvalga di prestazioni di servizi rese anche dai propri soci o di consulenti esterni liberi professionisti, deve essere stipulato apposito contratto tra l'O.P. e la società o persona interessata, che disciplini l'oggetto dell'incarico (con particolare riguardo alle attività riferibili alle categorie I e II delle presenti disposizioni), tempi e modalità dello svolgimento del lavoro (es. n. aziende coinvolte in attività di assistenza tecnica o di formazione), sede di lavoro e compenso, durata del rapporto.

Tale contratto, debitamente sottoscritto dalle parti, deve essere conservato presso la sede dell'O.P. e reso disponibile in caso di visita ispettiva.

Il riconoscimento delle relative spese decorre dalla data di sottoscrizione.

In caso di prestazione di servizi l'O.P. è tenuta a valutare i preventivi-offerta da parte di almeno tre ditte; la scelta deve risultare o dal verbale dell'organo competente con la relativa motivazione oppure da apposita, motivata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

Qualora non sia possibile interpellare almeno tre ditte, ciò deve risultare dalla delibera o dalla dichiarazione sopra citate.

Di tali documenti deve essere conservata copia presso la sede dell'O.P. ai fini di una eventuale verifica ispettiva.

L'importo per prestazioni di servizio o libero-professionali inerenti la categoria di attività I "Attività di assistenza tecnico-economica" non può, comunque, superare il 60% del totale delle spese ammissibili per anno di attività relative alla medesima categoria di attività.

Ai fini della rendicontazione l'importo delle spese di cui al presente capitolo deve essere indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista al paragrafo 11.e, lettera a) delle presenti disposizioni applicative.

In caso di controllo, oltre a quanto sopra indicato, sono oggetto di verifica anche le fatture quietanzate emesse a seguito della prestazione di servizi o libero-professionale.

13 Controlli sull'ampliamento d'attività (attività I - Attività di assistenza tecnico-economica - e II - Attività di promozione di produzioni di qualità -)

La Regione effettua controlli di natura tecnica ed amministrativa durante lo svolgimento dell'attività pluriennale oggetto del contributo ovvero prima della liquidazione del saldo annuale, anche attraverso appositi controlli sui documenti contabili dell'O.P.

I controlli da svolgere prima della liquidazione del saldo annuale sono effettuati con il metodo del "campione casuale"; tale campione deve rappresentare almeno il 33% delle O.P. che hanno in corso un programma pluriennale ed almeno il 10% dell'importo totale dei contributi concessi per settori produttivi (produzioni vegetali o produzioni animali).

Inoltre sono effettuati controlli sui documenti a supporto delle spese rendicontate anche per tutte le O.P. che svolgono per il primo anno l'ampliamento significativo delle attività.

Deve essere in ogni caso effettuato un controllo per ciascuna O.P. durante l'arco del programma triennale.

Qualora dai controlli emergano irregolarità la Regione effettua controlli supplementari.

Possono essere disposti ulteriori controlli, non compresi nel predetto campione, in base ad una analisi dei rischi.

L'analisi dei rischi tiene conto di quanto segue:

- importo dei contributi;
- criticità emerse nel corso di controlli compiuti negli anni precedenti;
- presenza, nell'attività oggetto di contributo, di azioni potenzialmente in grado di accedere ad altre fonti di finanziamento;
- variazione sostanziale della base sociale;
- altri eventuali parametri.

La Regione può effettuare ulteriori controlli "in itinere", specificatamente di natura tecnica, durante lo svolgimento delle attività ammesse nei documenti di programmazione annuale.

L'esito di tali controlli viene formalizzato con un verbale sottoscritto dai collaboratori regionali e da colui che eventualmente rappresenta l'O.P.

13.a Revoca del contributo

La revoca del contributo è disposta nei casi di cui all'art. 18 della L.R. 15/1997, nel caso di esito negativo del controllo di cui ai paragrafi 11.e e 13 nonché nell'ipotesi di cancellazione dall'Elenco regionale.

Ai fini dell'applicazione del suddetto art. 18 della L.R. 15/97, è fissato un periodo minimo di esclusione da ogni agevolazione in materia di agricoltura pari a tre mesi.

In qualsiasi momento, a seguito dei previsti controlli, può essere disposta la revoca dei contributi complessivamente concessi sull'attività svolta, qualora si accertino gravi lacune nella realizzazione di quanto programmato, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti nel triennio.

14 Fusione e incorporazione

Nel caso di operazioni di fusione o incorporazione tra O.P. iscritte nell'Elenco regionale sono previste le seguenti disposizioni.

Nell'ipotesi di fusione di due o più O.P. mediante costituzione di una nuova società, tale società deve presentare:

- domanda di iscrizione all'Elenco regionale secondo le modalità indicate al precedente capitolo 7, a cui fa seguito, in caso di esito positivo dell'istruttoria, l'iscrizione all'Elenco regionale secondo quanto indicato al precedente paragrafo 7.a. Il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera effettua in questo caso un'istruttoria esclusivamente documentale;
- contestuale richiesta di cancellazione dall'Elenco regionale delle O.P. coinvolte nella procedura di fusione.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera provvede alla cancellazione dall'Elenco regionale delle O.P. coinvolte nella procedura di fusione.

Nel caso di operazioni d'incorporazione, l'O.P. incorporante deve presentare, entro un mese dal compimento di tutti gli adempimenti relativi alla fusione, la documentazione indicata al precedente capitolo 8 nonché:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- copia autentica dell'atto di incorporazione;
- i bilanci straordinari redatti in occasione dell'incorporazione ed i correlati estratti riepilogativi del registro di carico/scarico redatti secondo i modelli di cui agli allegati 4 e 5 delle presenti disposizioni;
- eventuale domanda di variazione, secondo le modalità di cui al paragrafo 7.c, qualora l'O.P. incorporata fosse riconosciuta per settori o prodotti diversi;
- contestuale richiesta di cancellazione dall'Elenco regionale delle O.P. incorporate.

Il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera provvede alla cancellazione dall'Elenco regionale delle O.P. incorporate.

I controlli per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale dell'O.P. incorporante vengono effettuati in occasione e con le modalità dei controlli indicati al precedente capitolo 8.

14.a Effetti della fusione o dell'incorporazione sui programmi in corso

Qualora le O.P. che si fondano od incorporino abbiano in corso un programma triennale di ampliamento significativo di attività, è fatto comunque obbligo all'O.P. incorporante o alla nuova O.P., di inviare entro il termine di 2 mesi dall'avvenuta fusione o incorporazione il documento di programmazione triennale, riformulato per le annualità residue, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 11.a.

Il suddetto documento è riformulato e la spesa è riparametrata, anche in aumento, in base al numero dei soci aderenti all'O.P., secondo i limiti di spesa massima ammissibile previsti al paragrafo 10.d.

Tale documento deve, in linea di massima, dare continuità alle attività già programmate nei documenti precedentemente approvati; è comunque possibile apportare eventuali variazioni, sia inserendo nuove attività che eliminando alcune delle presenti.

Per quanto riguarda le procedure utilizzate per l'istruttoria del programma e per la presentazione delle successive domande di contributo, si rimanda a quanto previsto al capitolo 11.

Il Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera può richiedere ogni altro documento, chiarimento o integrazione, che si rendesse necessario per l'espletamento delle attività istruttorie.

Qualora, a causa dei tempi tecnici necessari per il completamento della fusione od incorporazione, si creino delle situazioni che impediscano al Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera di effettuare le attività istruttorie, sia per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale, sia per la concessione o liquidazione dei contributi, i termini per il compimento di dette attività istruttorie vengono sospesi, con atto formale del Responsabile del Servizio, per il tempo strettamente necessario.

Eventuali ulteriori modalità operative possono essere definite dal Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera con propri atti.

Allegato 1

Settore	Prodotti	Fatturato minimo in €	Numero di produttori	% regionale minima se applicata
APISTICO	miele	300.000,00	5	
	polline			
	propoli			
	api regine			
	cera			
	pappa reale			
CEREALICOLO- RISO-OLEAGINOSO	frumento duro e derivati	1.000.000,00	5	
	frumento tenero e derivati			
	orzo e derivati			
	mais e derivati			
	sorgo e derivati			
	risone e derivati			
	altri cereali e derivati			
	soia e derivati			
	girasole e derivati			
	altre oleaginose e proteiche e derivati			
BIETICOLO-SACCARIFERO	barbabietola da zucchero	1.000.000,00	5	
OLIVICOLO	olive, olio d'oliva e derivati		50	3% (T. 203 di olive) (T. 26 di olio)*

Settore	Prodotti	Fatturato minimo in €	Numero di produttori	% regionale minima se applicata
PATATICOLO	patate fresche e derivati	1.000.000,00	25	
SEMENTIERO e relativo materiale da riproduzione vegetativa	foraggiere e tappeti erbosi	1.000.000,00	5	
	cereali a paglia			
	mais e sorgo			
	oleaginose e da fibra			
	barbabietola da zucchero			
	ortive brassicacee			
	ortive liliacee			
	ortive leguminose da granella			
	ortive composite ed altre			
SUGHERICOLO	sughero	1.000.000,00	5	
TABACCHICOLO	tabacco	1.500.000,00	40	

Settore	Prodotti	Fatturato minimo in €	Numero di produttori	% regionale minima se applicata
VITIVINICOLO	vino da tavola	1.000.000,00	50	
	vino VQPRD			20% del volume rivendicato 20% dei produttori
	vino da tavola IGT			
	mosti			
	distillati			
ZOOTECNICO		1.000.000,00	5	
BOVINO	bovini	1.000.000,00	5	
	carne bovina e derivati			
OVICAPRINO	ovi-caprini	300.000,00	5	
	carne ovi-caprina e derivati			
	latte ovi-caprino e derivati			
	lana e derivati			
SUINO	suini	1.000.000,00	5	
	carne suina e derivati			

Settore	Prodotti	Fatturato minimo In €	Numero di produttori	% regionale minima se applicata
AVICUNICOLO	uova e derivati	1.000.000,00	5	
	pollame e derivati			
	tacchini e derivati			
	faraone e derivati			
	conigli e derivati			
	struzzi e derivati			
LATTIERO CASEARIO	latte vaccino da consumo fresco	1.000.000,00	5	
	latte vaccino da trasformare			
	siero di latte vaccino			
	Parmigiano-Reggiano			
	Grana Padano			
	burro			
	latte bufalino e derivati			
	latte ovi-caprino e derivati			
ORTOFLOROVIVAISTICO	vivaismo orticolo	1.000.000,00	5	
	vivaismo arboreo			
	piante ornamentali			
	piante in vaso			
	fiori e fronde			

Settore	Prodotti	Fatturato minimo In €	Numero di produttori	% regionale minima se applicata
PIANTE DA FIBRA E DA CELLULOSA	canapa		5	3%
	lino			
	altre fibre			
FORAGGI DA DISIDRATARE	medica	1.000.000,00	5	
ALTRI SETTORI		1.000.000,00	5	3%
PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI		300.000,00	5	
AGROENERGETICO		300.000,00	5	

* la quantità dell'olio d'oliva è calcolata applicando un coefficiente di resa media del 13% dal prodotto fresco; il dato è automaticamente adeguato ogni anno ai dati statistici ufficiali

Allegato 1 bis

Contratti di soccida

I contratti di soccida devono contenere le seguenti previsioni in conformità agli artt. 2171 e seguenti c.c.:

- la stima iniziale del bestiame, ed in particolare: numero, razza, qualità, il sesso, il peso, l'età del bestiame e il relativo valore di mercato (la presenza della stima iniziale, effettuata in base ai parametri sopra indicati, è fondamentale per il prelevamento e la divisione degli accrescimenti a fine contratto, ai sensi dell'art. 2181);
- non deve essere previsto nessun tipo di compenso, comunque denominato, a carattere meramente monetario e predeterminato nel contratto; l'unico compenso possibile deve essere quello di una partecipazione agli accrescimenti;
- la durata del contratto non deve essere eccessivamente breve, considerato che l'art. 2172 la fissa in tre anni, ove non sia previsto un termine diverso dai contratti (spesso legati alla durata dei cicli produttivi);
- le spese si dividono secondo le proporzioni stabilite dal contratto. E' nullo il patto con il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella a lui spettante nel guadagno;
- la direzione dell'impresa spetta al soccidante, anche se l'attività del soccidario non può essere meramente esecutiva, al punto da eseguire pedissequamente le direttive impartite dal soccidante;

Inoltre i contratti di soccida stipulati dal socio dell'O.P. (soccidante) devono contenere chiari obblighi per i soccidari stessi in merito alle regole qualitative, quantitative e di produzione fissati dalle norme nazionali e regionali sulle O.P. Tali contratti dovranno, altresì, riportare le regole fissate in appositi regolamenti interni dell'O.P. in modo da garantire il controllo diretto del socio sulla produzione del soccidario.

Allegato 2

Elementi da inserire nello statuto, nel rispetto della Legge regionale 24/2000 e successive modificazioni, del D.Lgs. 102/05 e del relativo DM applicativo, relativi a:

- Modalità e condizioni adesione soci.
- Modalità ripartizione voti in assemblea e relativi criteri rappresentanza.
- Attribuzioni e poteri degli organi O.P.
- Modalità di controllo rispetto norme statutarie e relative sanzioni.
- Regole contabili e di bilancio.

Scopo – oggetto

- Indicare se sono costituite una o più sezioni O.P. all'interno della società, ovvero se tutta la società è costituita O.P.. Nell'eventualità che lo statuto preveda la costituzione di una sezione O.P. questo deve garantire un'adeguata autonomia decisionale della sezione stessa, nonché una esclusiva fruizione dei benefici agli aderenti alla sezione.

Per ogni O.P. o sezione O.P. si dovranno inoltre:

- Indicare il settore (o il prodotto) per i quali si costituisce;
- Indicare le modalità di controllo diretto di tutta la produzione dei soci, relativamente al settore (o al prodotto) per cui si chiede l'iscrizione;
- Indicare, con elenco specifico, le tipologie di attività che l'Organizzazione si propone di fare, dando risalto all'attività di tipo economico che la stessa è obbligata a fare (quali ad esempio: a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; d) concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità; f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; g) realizzare iniziative relative alla logistica; h) adottare tecnologie innovative; i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali);
- Prevedere disposizioni, eventualmente inserendole di uno o più regolamenti interni, atte a:
 - Conseguire una effettiva gestione centralizzata della produzione dei soci, diretti ed indiretti, nonché un livello qualitativo dei prodotti particolarmente elevato e costante;
 - Imporre norme che garantiscano all'O.P. la possibilità di controllare la produzione dei soci, sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, sia in fase di produzione che di commercializzazione;
 - Promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo, da parte dei produttori associati, di tecniche colturali e di allevamento che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscono il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione.

Soci

- Indicare la tipologia dei soci e la qualifica di produttori agricoli, singoli o associati;
- Indicare il limite di adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola O.P.;
- Il singolo socio dovrà essere vincolato a mantenere questa situazione per tutta la durata della sua permanenza come socio;
- Non possono aderire ad una O.P. soci aderenti anche a società con obbligo di conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali strutture non aderiscono a nessuna O.P.;
- Nel caso sia socia dell'O.P. una società, deve essere chiaro che il socio diretto è quest'ultima e non i suoi singoli soci che diventano pertanto soci indiretti dell'O.P.. Va imposto l'obbligo, per la medesima, di fornire l'elenco aggiornato dei soci indiretti;
- Ciascuna persona giuridica socia dell'O.P. deve garantire che i propri soci (soci indiretti dell'O.P.) siano sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e regolamentari, agli stessi vincoli dei soci diretti;
- I soci produttori devono contribuire alla costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
- Obbligare i produttori, siano essi soci diretti o indiretti, a commercializzare almeno il 75% della propria produzione tramite l'O.P.;
- Prevedere la possibilità di concedere eventuali "deroghe autorizzate" come previste dalla vigente normativa regionale;
- Consentire la vendita della residua produzione (massimo 25%) in deroga ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 24/2000 e successive modificazioni.

Soci sovventori, di partecipazione o finanziatori

- In presenza di soci sovventori, di partecipazione o finanziatori, lo statuto dell'O.P. deve prevedere che tali figure, non aderendo in qualità di produttori agricoli, non possono determinare le decisioni dell'O.P. e non possono accedere, direttamente e/o indirettamente, agli eventuali benefici/contributi riconosciuti all'O.P. stessa; nello statuto devono pertanto essere previste opportune clausole, sia con riferimento alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci che a quelle del Consiglio di Amministrazione, nonché in merito alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso. Lo statuto, o un regolamento interno a cui rinvii lo statuto stesso, deve inoltre specificare gli ambiti decisionali, ritenuti propri dell'O.P., in merito ai quali devono astenersi dal votare i soci sovventori, di partecipazione o finanziatori ed i consiglieri che ne siano espressione.

A titolo meramente orientativo detti ambiti sono:

- programma triennale e richieste di contributo;
- programmazione della produzione agricola: assistenza tecnica, regolamenti di produzione, standards qualitativi della produzione, accordi di coltivazione;
- verifica del rispetto degli impegni assunti dai soci nei confronti dell'O.P.;
- programmi commerciali.

Lo statuto deve precisare che solo i soci produttori agricoli aderenti all'O.P. possono accedere, direttamente o indirettamente, ai finanziamenti pubblici previsti per l'O.P. stessa.

Trasferimento quote ed azioni

- Trasferire le quote e le azioni solo a soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa regionale (produttori agricoli singoli o associati).

Recesso – decadenza – esclusione

- Occorre inserire una clausola con l'obbligo di permanenza nell'Organizzazione, per ogni socio produttore, per un periodo minimo di almeno tre anni;
- Inserire l'obbligo di fornire un preavviso di 12 mesi in caso di recesso.

Settore lattiero caseario

- In caso di O.P. del settore lattiero caseario, lo statuto dell'O.P. deve prevedere l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari (quote latte); in caso di inosservanza di tale obbligo lo statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino all'esclusione del socio dall'O.P. Deve inoltre essere precisato nello statuto, o in un regolamento interno a cui rinvii lo statuto stesso, che per il produttore il rispetto della normativa in materia di quote latte si manifesta essenzialmente nell' "essere in regola col versamento del prelievo supplementare". Il prelievo imputato deve essere regolarmente versato, anche tramite adesione alla rateizzazione di cui alla L. 119/03 e successive modifiche ed integrazioni e L. 33/09 o non versato in ottemperanza di sentenze od ordinanze delle autorità giudiziarie.
- Devono essere previste disposizioni atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione o al funzionamento dell'O.P.

Disposizioni generali

Gli elementi previsti in questo riquadro possono essere direttamente indicati nello statuto oppure demandati ad un regolamento interno:

- Nei casi di inadempienza dei soci alle norme stabilite dalla Organizzazione, indicare le sanzioni, il procedimento e l'organo deputato ad applicarle;
- In particolare prevedere che il socio, inadempiente agli obblighi stabiliti dallo statuto ovvero a quanto determinato negli atti deliberati dagli Organi della Società, conformemente allo statuto, è passibile di sanzioni, che verranno decise con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della gravità dell'inadempimento, quali ad esempio: 1) Diffida; 2) Sanzione pecuniaria da un minimo di Euro ad un massimo di Euro; 3) Sospensione per un periodo determinato, dal godimento dei benefici derivanti dalla partecipazione alla società, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali; 4) Espulsione secondo i criteri indicati nello statuto;
- Prevedere l'approvazione di uno o più regolamenti interni che definiscano le modalità di produzione, di conferimento di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci (incluse la disciplina degli aspetti produttivi e commerciali ai fini della concentrazione del prodotto, della regolarizzazione dei prezzi, della promozione di tecniche colturali e d'allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi);
- Indicare le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'O.P. o della sezione O.P., ivi incluse le precisazioni in materia di redazione di bilancio richieste dalle vigenti disposizioni applicative (al paragrafo 4.h Redazione del bilancio).

Soccida

- Nel caso i soci dell'O.P. si avvalgano di contratti di soccida lo statuto, ovvero un regolamento interno a cui rinvii lo statuto stesso, deve prevedere che i contratti di soccida stipulati dal socio dell'O.P. (soccidante) devono contenere chiari obblighi per i soccidari stessi in merito alle regole qualitative, quantitative e di produzione fissati dalle norme nazionali e regionali sulle O.P. Tali contratti dovranno, altresì, riportare le regole fissate in appositi regolamenti interni dell'O.P. in modo da garantire il controllo diretto del socio sulla produzione del soccidario.

Allegato 3/A

**MODELLO FAC-SIMILE DELLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE**
(disponibile anche sul sito ER-Agricoltura)

In carta bollata

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, economia ittica,
attività faunistico venatorie
Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e
integrazione di filiera
Viale della Fiera, n. 8
40127 Bologna

Oggetto: L.R. n. 24 del 7 aprile 2000 e successive modificazioni

Il sottoscritto _____ in qualità di _____, legale
rappresentante della (Società) _____ con sede legale in
_____ via

C H I E D E

l'iscrizione all'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori come disposto dall'art. 2 della
L.R. n. 24/2000, della suddetta Società per il seguente settore/prodotto/i

oppure

l'iscrizione all'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori come disposto dall'art. 2 della
L.R. n. 24/2000, della/e sezione/i O.P. della suddetta Società per il seguente settore/i/prodotto/i

Allo scopo allega i seguenti documenti:

1. Scheda informativa della Società;
2. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
3. copia del regolamento interno relativo alle modalità di produzione, conferimento, commercializzazione dei prodotti da parte dei soci produttori e le modalità di controllo svolte dall'O.P., con relativa copia autentica del verbale di approvazione.
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, come richiesto alla lettera d) del paragrafo 7 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale

- relativa alle disposizioni applicative della legge in oggetto (allegata in calce);
5. relazione relativa all'organizzazione commerciale con l'indicazione del referente commerciale;
 6. organigramma dell'O.P.;
 7. dichiarazione di essere a conoscenza di dover a fornire l'elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli della Regione Emilia-Romagna, sia diretti che indiretti, redatto secondo le procedure informatiche in vigore al momento della presentazione della domanda;
 8. copia autentica della deliberazione del _____ (organo competente) con la decisione della presentazione della domanda di iscrizione.

Nel caso l'O.P. richieda il riconoscimento quale O.P. con soci in più regioni, specificare in quali regioni opera e, oltre a quanto sopra indicato, integrare la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 4. con i seguenti elementi:

- *numero dei soci produttori agricoli suddivisi per regione (distinti tra diretti e indiretti);*
- *il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al paragrafo 4.b dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale relativa alle disposizioni applicative della legge in oggetto, suddiviso per regione;*
- *impegno a fornire l'elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli, sia diretti che indiretti, di tutte le regioni per le quali intende chiedere il riconoscimento, secondo quanto indicato al paragrafo 5.a della "Disposizioni applicative" della L.R. 24/2000 o secondo le modalità previste dalle linee guida nazionali.*

Il legale rappresentante

Nota:

La sottoscrizione della domanda, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero nel caso in cui l'istanza medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, da trattenere agli atti.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)**

Il sottoscritto _____ nato a
_____ (_____) il
_____ codice fiscale _____ in qualità di
(es. *Presidente cons. di amm.ne, Consigliere delegato, Amm.re unico, ecc.*)
_____, legale rappresentante della società

_____ con sede legale in _____ (_____) via

cap. _____ CUAA (codice fiscale) _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

1. Che i soci diretti della suddetta Società sono n. _____, come risulta dal libro soci, dei quali n. _____ sono soci produttori, n. _____ sono soci sovventori, e n. _____ sono soci _____ (eventuale altra tipologia);
2. Che i soci produttori agricoli sono n. _____ (di cui n. _____ diretti e n. _____ indiretti);
3. Che presso la sede della Società sono conservate copie degli statuti dei soci con personalità giuridica e delle deliberazioni con cui è stata approvata l'adesione degli stessi alla costituenda O.P.;
4. Che presso la sede della società. sono conservate le adesioni dei soci persone fisiche;
5. *(Nel caso di società già esistenti/attive da almeno tre anni)*
Che il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori e ricavata dal bilancio e dagli altri documenti contabili della società, è il seguente:
anno _____ euro _____
anno _____ euro _____
anno _____ euro _____
con una media triennale di euro _____

6. *(Nel caso di società di recente costituzione)*
Che il volume di produzione commercializzata dai soci, desunta dalla documentazione dei soci stessi, è il seguente:
anno _____ euro _____
anno _____ euro _____
anno _____ euro _____
con una media triennale di euro _____
7. *(Nel caso di società del settore agroenergetico)*
Che il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori e ricavata dal bilancio e dagli altri documenti contabili della società, riferita all'ultimo esercizio chiuso è di _____
8. Che i soci, diretti e indiretti, non sono aderenti ad altra O.P. per il medesimo prodotto/settore.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)

Firma del legale rappresentante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Allegato 3/AA

SCHEDA INFORMATIVA

Ragione sociale

CUAA *

REA

Sede legale

Comune

Prov.

C.a.p.

Indirizzo

e-mail

internet

Telefono

fax

Sede operativa

Comune

Prov.

C.a.p.

Indirizzo

Telefono

fax

Rappresentante legale

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Residenza

Comune

Prov.

C.a.p.

Indirizzo

Telefono

**Settore/prodotto/i
o tipologia merceologica**

* N.B. si precisa che il CUAA (Codice Univoco dell'Azienda Agricola) corrisponde al codice fiscale in base al DPR 503/99

Firma del legale rappresentante

Allegato 3/B

MODELLO FAC-SIMILE

DELLA DOMANDA DI VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE (disponibile anche sul sito ER- Agricoltura)

In carta bollata

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, economia ittica,
attività faunistico venatorie
Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e
integrazione di filiera
Viale della Fiera, n. 8
40127 Bologna

Oggetto: L.R. n. 24 del 7 aprile 2000 e successive modificazioni

Il sottoscritto _____ in qualità di
_____, legale rappresentante della società _____
con sede legale in _____ via _____
iscritta nell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori in data _____ al n.
_____ per il/i prodotto/i _____ o per il settore

C H I E D E

La variazione di tale iscrizione con:
estensione/limitazione a tutto il
settore _____
al/i prodotto/i _____
per l'operatività alla/e regione/i _____

Allo scopo allega:

1. copia autentica della deliberazione del _____ Organo competente) con la decisione della presentazione della domanda di variazione;
2. *(nel caso di estensione a tutto il settore di appartenenza o a un prodotto/i)*
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante indicante il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, risultante dal fatturato dei nuovi prodotti calcolato come indicato al paragrafo 4.b dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale relativa alle nuove disposizioni applicative della legge in oggetto, per i prodotti oggetto di estensione;
3. *(nel caso di estensione dell'operatività quale O.P. con soci in più regioni)*

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante indicante:
- il numero dei soci produttori agricoli (suddivisi per regione) distinti tra diretti e indiretti;
 - il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, risultante dal fatturato dei nuovi soci calcolato come indicato al paragrafo 4.b dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale relativa alle nuove disposizioni applicative della legge in oggetto, suddiviso per regioni oggetto di estensione;
- b) l'elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli, sia diretti che indiretti, di tutte le regioni per le quali intende chiedere il riconoscimento, secondo quanto indicato al paragrafo 5.a delle “disposizioni applicative” della L.R. 24/2000 o secondo le modalità previste dalle linee guida nazionali;
- c) *per i settori "olivicolo", "piante da fibra e da cellulosa", "altri settori" e "vitivinicolo", indicare inoltre le quantità fisiche secondo le unità di misura indicate nella tabella allegata alle disposizioni applicative della L.R. n. 24/2000*

Il legale rappresentante

Nota:

La sottoscrizione della domanda, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero nel caso in cui l'istanza medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, da trattenere agli atti.

Allegato 4

Riepilogo del Registro di carico e scarico del prodotto regionale per l'anno _____ o per la campagna _____

PARTE CARICO

PRODOTTI	Rimanenze iniziali da prodotto dei soci	Prodotto dei soci (1)	Rimanenze finali da prodotto dei soci	Acquisti da non soci	Totale prodotto soci venduto nell'anno (2)
	Quantità (X)	Quantità (Y)	Quantità (Q)	Quantità (Z)	Quantità (X+Y-Q)
PRODOTTO 1					
PRODOTTO 2					
PRODOTTO 3					
PRODOTTO n					
TOTALE					

(1) comprende tutto il prodotto conferito all'O.P. e quello contrattato dall'O.P. ma fatturato dal socio, escluso il solo prodotto in deroga

(2) i quantitativi indicati in questa colonna devono corrispondere al totale della colonna E del modello riportato nell'Allegato 5

Allegato 5

Riepilogo del Registro di carico e scarico del prodotto regionale per l'anno _____ o per la campagna _____

PARTE SCARICO

PRODOTTI	Fatturazione diretta O.P. riferita al prodotto soci			Fatturazione dei soci su contratto O.P. (1)			Totale prodotto (2)	Totale fatturazione (3)
	Quantità (A)	Val. un.	Valore Tot. (B)	Quantità (C)	Val. un.	Valore Tot. (D)	Quantità (E=A+C)	Valore tot. (F=B+D)
PRODOTTO 1								
PRODOTTO 2								
PRODOTTO 3								
PRODOTTO n								
TOTALE								

(1) escluso quindi il prodotto in deroga

(2) la quantità indicata per ciascun prodotto deve corrispondere al "Totale prodotto soci venduto nell'anno di riferimento" di cui al modello riportato nell'Allegato 4 e costituisce il prodotto regionale rappresentato in quantità fisica

(3) il valore indicato per ciascun prodotto costituisce il prodotto regionale rappresentato espresso in valore

Allegato 6
LEGGE REGIONALE N. 24/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Ampliamento di attività - Anno _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in
via _____

in _____ qualità _____ di _____ rappresentante _____ legale _____ della _____ società _____

con sede in _____

CUAA _____ iscritta nell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori al n. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- che nell'anno _____ le spese **complessivamente sostenute** per il personale **dipendente dell'O.P., atipico e/o distaccato** che ha preso parte al programma di cui alla L.R. n. 24/2000 sono le seguenti:

Nome e cognome	Periodo lavorativo (riferito alla retribuzione lorda)	Retribuzione lorda	Oneri diretti e indiretti a carico dell'impresa.	Totale	Costo richiesto per attività	Eventuali contributi pubblici concessi da altre normative (*)

(§) fornire le seguenti precisazioni:

1. qualora l'altro finanziamento sia stato richiesto: indicare la norma di riferimento, l'attività prevista, il relativo tempo dedicato dal lavoratore dipendente e/o distaccato, l'importo di spesa di cui si richiede il contributo, nonché la percentuale di contributo prevista;
2. qualora l'altro finanziamento sia già stato liquidato: indicare la norma di riferimento, l'attività realizzata, il tempo dedicato dal lavoratore dipendente e/o distaccato, l'importo di

spesa ammessa a contributo, la percentuale di contributo concessa, nonché l'importo liquidato.

- che la documentazione originale giustificativa di spesa è disponibile presso gli uffici amministrativi. I contributi assistenziali, previdenziali e le ritenute fiscali relativi al personale dipendente e assimilato per il periodo sopraindicato, sono stati regolarmente versati a norma di legge. Le spese oggetto di tale rendicontazione non hanno beneficiato di altri aiuti o contributi pubblici, salvo quanto eventualmente precisato nella suddetta tabella.
- che nell'anno _____ le spese sostenute per prestazioni di servizio e consulenze libero professionali relative al programma di cui alla L.R. 24/2000 sono le seguenti:

CONTENUTO DELL'AZIONE	Costo richiesto per attività	Eventuali contributi pubblici concessi da altre normative (§)	PRESTATORE DI SERVIZIO/CONSULENTE	N. Aziende agricole coinvolte
AZIONE				
AZIONE				

(§) *fornire le seguenti precisazioni:*

1. *qualora l'altro finanziamento sia stato richiesto: indicare la norma di riferimento, l'attività prevista, l'importo di spesa di cui si richiede il contributo, nonché la percentuale di contributo prevista;*
2. *qualora l'altro finanziamento sia già stato liquidato: indicare la norma di riferimento, l'attività realizzata, l'importo di spesa ammessa a contributo, la percentuale di contributo concessa, nonché l'importo liquidato.*

DICHIARA INOLTRE:

di aver sostenuto le sottoelencate spese inerenti l'attività per l'anno _____:

Descrizione bene	Anno di acquisto	Costo sostenuto per l'acquisto	Quota di ammortamento anno _____

- che i relativi titoli di spesa sono stati regolarmente quietanzati;
- di non beneficiare di altri aiuti e/o contributi pubblici per le stesse spese;

- di essere a conoscenza di dover conservare per i termini di legge le documentazioni originali di spesa, producendole su richiesta della Regione Emilia Romagna a fronte di ogni futura verifica.

Allegati:

- 1) copia documento valido di riconoscimento;
- 2) copia autentica della delibera dell'organo competente con la motivazione all'acquisto/dichiarazione del presidente con la motivazione all'acquisto.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta

Luogo e data

Il Dichiarante

Allegato 7

LEGGE REGIONALE N. 24/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Ampliamento di attività - Anno _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in
via _____

in qualità di rappresentante legale della società

_____ con sede in _____

CUAA _____ iscritta nell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori al n.

_____ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

Di aver sostenuto le sotto indicate spese inerenti l'attività annuale
.....

e precisamente:

(indicare analiticamente i costi di competenza ammessi a contributo riferiti all'anno solare di attività redatto in forma comparabile con il preventivo contenuto nel programma annuale)

(per ogni azione deve essere stilato un elenco di tutti i documenti di spesa ad essa relativi con indicazione del numero, della data, dell'importo e della data di pagamento)

DICHIARA INOLTRE

- che tutte le spese indicate sono state effettivamente sostenute per l'ampliamento significativo dell'attività;

- che tutte le spese indicate sono supportate da titoli giustificativi, regolarmente emessi e quietanzati entro il 20 marzo successivo all'anno di riferimento dell'attività;
- che tali spese sono regolarmente registrate nella contabilità e chiaramente identificabili per centro di costo;
- che gli originali dei titoli giustificativi sono conservati e disponibili presso la sede dell'O.P. per consentire l'effettuazione delle eventuali verifiche tecnico-amministrative da parte della Regione Emilia-Romagna;
- che detti titoli non sono stati utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
- di essere a conoscenza che i medesimi titoli non possono essere utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
- di essere soggetto (o di non essere soggetto) all'imposta sui redditi di cui all'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- di essere assoggettato al regime IVA ordinario e che gli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese sono detraibili (ovvero di non essere assoggettato al regime IVA ordinario e che gli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese non sono detraibili);
- che, ai fini del controllo del rispetto della normativa sugli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, le ragioni sociali delle aziende agricole beneficiarie dei servizi suddivise per le categorie di attività I e II, sono:

(elenco nominativo suddiviso per ciascuna azione delle aziende agricole beneficiarie comprensivo di CUAA ed indirizzo; deve inoltre essere precisata l'appartenenza, per ogni singolo beneficiario, alla categoria "Piccola e Media Impresa" sulla base dei requisiti richiesti dalla Raccomandazione (CE) 2003/361/CE del 6 maggio 2003);

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ecc.

- che sono state svolte le seguenti iniziative di formazione:

(precisare, per ciascuna iniziativa di formazione, data, luogo, programma, docente/i ed eventuale tutor, nonché elenco dei produttori partecipanti)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ecc.

- che sono disponibili presso la sede dell'O.P.: copia della dichiarazione di distacco trasmessa al Centro per l'impiego, copia dei contratti di lavoro atipico, copia dei contratti per

prestazioni di servizi e per consulenze libero professionali (*qualora siano state utilizzate tali tipologie di lavoro*)

Luogo e data

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Allegato 8
LEGGE REGIONALE N. 24/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI _____
IMPIEGO GIORNALIERO LAVORATORE DIPENDENTE DELL’O.P., ATIPICO, DISTACCATO
DIPENDENTE/COLLABORATORE:

MESI	GIORNI																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GENNAIO																															
FEBBRAIO																															
MARZO																															
APRILE																															
MAGGIO																															
GIUGNO																															
LUGLIO																															
AGOSTO																															
SETTEMBRE																															
OTTOBRE																															
NOVEMBRE																															
DICEMBRE																															

GIORNATE DEDICATE AL PROGRAMMA SUDDIVISE PER AZIONE

.....

GG.

.....

GG.

.....

GG.

Totale

GG.

Il Lavoratore

Il legale rappresentante

LEGGE REGIONALE N. 24/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI _____

PRESTAZIONI DI SERVIZI E CONSULENZE LIBERO-PROFESSIONALI INERENTI LA CATEGORIA DI ATTIVITA' I ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA

CONTENUTO DELL'AZIONE	SOCIETÀ/CONSULENTE	N. Aziende agricole coinvolte
AZIONE		
AZIONE		

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato 10

LEGGE REGIONALE N. 24/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Organizzazione di Produttori

ATTIVITA' Anno _____

SCHEMA RIEPILOGATIVO MISSIONI SVOLTE NEL MESE DI _____

Foglio n. _____

TECNICO: _____-

AUTOVETTURA UTILIZZATA: (tipo, targa ed indicazione se di proprietà del tecnico o dell'O.P.)

Data	Motivo missione	Missione effettuata con auto propria o dell'O.P.		Costo uso auto	Costo pedaggi	Costo vitto alloggio	Costo complessivo missione
		Percorso effettuato	Km percorsi				
Totali mese							

Il Tecnico

Il Responsabile dell'O.P.